



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
PREVISTO DAL
D. LGS. N. 231/2001**

PARTI SPECIALI

Sommario

PARTE SPECIALE	1
PARTE SPECIALE A	3
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	5
PARTE SPECIALE B	41
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI SOCIETARI	45
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI SOCIETARI	54
PARTE SPECIALE C	70
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	77
PARTE SPECIALE D.....	86
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	89
PARTE SPECIALE E	107
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI INFORMATICI.....	108
PARTE SPECIALE F	119
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI AMBIENTALI	121
PARTE SPECIALE G.....	165
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	166
PARTE SPECIALE H.....	177
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .	178
PARTE SPECIALE I.....	190
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	191
PARTE SPECIALE L	200
TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE EX D. LGS. N. 231/2001 AUTORICICLAGGIO	203
PARTE SPECIALE M	212
TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE EX D. LGS. N. 231/2001 REATI TRIBUTARI	213
PARTE SPECIALE N.....	224
TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX ART. 25 OCTIES.1 D. LGS. N. 231/2001 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	226

PARTE SPECIALE

A

**REATI NEI RAPPORTI CON
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

Premessa

Questo documento rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di SIMEVIGNUDA S.p.A. (di seguito, "SIMEVIGNUDA" o la "Società") considerati "sensibili" con riferimento ai reati contro la P.A. previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo del presente documento è di fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta atte a prevenire il verificarsi di reati contro la P.A..

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con SIMEVIGNUDA sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle attività svolte, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico.

Ai consulenti ed ai *partners* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

**TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Truffa (art. 640 c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Concussione (art. 317 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Peculato (art. 316 c.p.)

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

TRUFFA

Art. 640 c.p.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

FRODE INFORMATICA

Art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art. 319 bis c.p.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Art. 319 ter c.p.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Art. 319 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

CONCUSSIONE

Art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

PENE PER IL CORRUTTORE

Art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA
CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ
EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI
STATI ESTERI**

Art. 322 bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 377 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

ABUSO D'UFFICIO

Art. 323 c.p.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Art. 346 bis c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita..

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Art. 356 c.p.

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

PECULATO

Art. 316 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Potenziali aree di attività a rischio

Preliminarmente occorre segnalare che SIMEVIGNUDA, nello svolgimento della propria attività, partecipa a gare di appalto attraverso la piattaforma del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) per la vendita del materiale elettrico, illuminotecnico e fotovoltaico, nonché negoziazione diretta con i Comuni, Vigili del fuoco, etc..

Ancora, i rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, con Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) sono indirizzati all'ottenimento di autorizzazioni/licenze/concessioni amministrative di vario genere, finalizzate allo svolgimento del proprio oggetto sociale e, in particolare, all'ottenimento delle licenze per il commercio, la vendita all'ingrosso e al dettaglio necessarie per l'apertura di nuovi punti vendita.

Infine, la Società intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'acquisizione e la gestione di contributi pubblici per la formazione del personale.

Dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, le aree, allo stato, ritenute più a rischio di reati contro la P.A. sono quelle di seguito elencate:

- 1) gestione dei rapporti con i funzionari pubblici durante le procedure di appalto e/o di negoziazione diretta;
- 2) gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per la richiesta di licenze per il commercio, la vendita al dettaglio o all'ingrosso dei prodotti, ovvero autorizzazioni e concessioni per interventi su immobili, concessioni edilizie, abitabilità dei locali, ecc.;
- 3) acquisizione e/o gestione di finanziamenti/contributi concessi da Enti pubblici per la formazione del personale;
- 4) gestione dei rapporti con Istituzioni e Authority, nonché con gli Enti pubblici competenti nei seguenti settori: fiscale-tributario, previdenziale, tutela ambientale, sicurezza ed igiene sul lavoro ecc.;

rilevano, altresì, ancorché indirettamente, le seguenti attività:

- 5) selezione ed assunzione del personale;
- 6) gestione del contenzioso tributario/giudiziario;
- 7) conferimento di incarichi consulenziali/professionali;
- 8) gestione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità.

Esito dell'attività di mappatura

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- numero dei soggetti che svolgono le attività sopraindicate;
- anzianità di servizio;
- tipologia e frequenza dei contatti con la Pubblica amministrazione;
- grado di discrezionalità delle figure coinvolte nello svolgimento dell'attività;

- disponibilità di spesa/economiche delle figure che trattano con la P.A.;
- livello di regolamentazione dell'attività;
- esistenza di un sistema di *reporting*;
- storia giudiziaria.

Sulla base dei suddetti criteri, allo stato, la configurazione di reati contro la P.A. o contro il Patrimonio Pubblico appare confinabile ad un livello astratto e residuale. Si è giunti a tale conclusione per le ragioni di seguito brevemente esposte:

- i soggetti coinvolti nelle attività sopra elencate sono sia apicali, sia sottoposti. Preme segnalare che al Presidente del C.d.A., al Vice Presidente del C.d.A., nonché agli Amministratori Delegati (**apicali**) sono attribuiti poteri analoghi di ordinaria amministrazione, nonché poteri di spesa limitati con firma libera e disgiunta come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° aprile 2016. Sono demandati al Consiglio di Amministrazione alcuni poteri così come indicato nella suddetta delibera. Per quanto concerne le altre figure aziendali - quadri/impiegati/operai - (**sottoposti**) essi non hanno potere di spesa limitati. Da ultimo, si evidenzia che i pagamenti vengono effettuati mediante mezzi tracciabili (bonifici, assegni bancari e circolari, carte di credito, ecc.), tranne quelli di modico valore;
- negli uffici maggiormente interessati dalle attività a rischio, il *turn over* dei dipendenti, allo stato, è particolarmente limitato;
- la struttura decisionale della Società, anche sotto il profilo della gestione delle disponibilità economiche, è verticistica. A tal riguardo si rinvia a quanto riportato nelle Parti Speciali B e C del

Modello, oltre che all'organigramma societario e al sistema di deleghe e procure vigente;

- la Società risulta possedere una sufficiente cultura dell'organizzazione;
- SIMEVIGNUDA ha definito nel Codice Etico i principi generali di comportamento cui la Società si ispira;
- gli apicali e i dipendenti della Società non risultano mai essere stati soltanto indagati e/o rinviati a giudizio per delitti contro la P.A. o contro il Patrimonio Pubblico;
- nelle attività/aree sensibili, ancorché si osservino prassi più o meno consolidate, sono pressoché assenti procedure *ad hoc* tese ad ulteriormente diminuire il rischio - anche soltanto indiretto e mediato - di commissione di delitti contro la P.A. o contro il Patrimonio Pubblico.

I principi comportamentali che verranno indicati nel prosieguo hanno lo scopo precipuo di contribuire ad arginare i rischi di reato rilevati.

1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI NELLE PROCEDURE DI APPALTO E/O NEGOZIAZIONE DIRETTA

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte - eventuale integrazione dei principi procedurali e delle procedure di controllo adottate

In merito al punto *sub* 1), si evidenzia che la Società partecipa a gare di appalto indette tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la vendita di prodotti elettrici, illuminotecnici e fotovoltaici, o di negoziazione diretta con i Comuni e/o Vigili del Fuoco, etc..

Pur in assenza di una apposita procedura scritta, SIMEVIGNUDA segue prassi ormai consolidate e conosciute da coloro che intervengono nel processo di studio delle gare a favore di soggetti pubblici.

Queste le fasi del processo in questione:

- acquisizione delle informazioni;
- preparazione dell'offerta e partecipazione alla gara;
- stipulazione e esecuzione contrattuale, collaudo/verifica;
- fatturazione, gestione del credito, incassi ed eventuali contestazioni.

La fase di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini della preparazione della gara è seguita dal Vice Responsabile Amministrativo e dall'Ufficio Amministrativo (**tutti soggetti sottoposti**), tali soggetti si occupano, altresì, della predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara.

I prezzi da inserire nell'offerta di gara sono stabiliti dai Responsabili Commerciali delle varie filiali (**sottoposti**) previa valutazione dei costi e quando l'importo dell'offerta è elevato intervengono anche gli Amministratori Delegati (**apicali**).

Inoltre, l'Ufficio Amministrativo segue la fase successiva di stipulazione dei contratti e compiono tutte le operazioni necessarie per il buon fine delle operazioni, previa supervisione da parte del Responsabile di Filiale.

Infine, la documentazione è posta al vaglio e alla sottoscrizione degli Amministratori Delegati.

Preme segnalare che nella fase di partecipazione alla gara, i rischi penali sono legati a produzioni documentali false o all'invio di dati non veritieri o, ancora, all'assunzione di personale su accordo con i pubblici ufficiali (P.U.)/incaricati di pubblico servizio (I.P.S.).

I delitti, quindi, in astratto ipotizzabili in questa fase sono la truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.), la frode informatica (art. 640 *ter* c.p.), la corruzione propria e impropria, nonché l'istigazione alla corruzione.

Tali illeciti non coinvolgerebbero direttamente apicali della società ma i livelli dirigenziali della medesima.

Per quanto, poi, concerne i rischi di reato connessi alle visite ispettive e di controllo ad opera di P.U. o di I.P.S. essi sono astrattamente riconducibili a quelli di corruttela, e a tal riguardo si rinvia al successivo paragrafo 4.

Considerato che i rapporti aventi ad oggetto la partecipazione a gare di appalto o di negoziazione diretta non sono mai stati oggetto di procedimenti penali e tenuto conto, altresì, che le prassi consolidate e conosciute da tutti i dipendenti di SIMEVIGNUDA mirano a ridurre al minimo il rischio di reato oltre che imporre comportamenti conformi alle previsioni del Codice Etico, la realizzazione di delitti di corruttela ad opera di soggetti sottoposti, può ritenersi circoscritta ad ipotesi del tutto residuali.

Il vero argine al rischio che si realizzino i predetti reati di corruzione sono le procedure e i controlli interni di gestione della tesoreria, dei pagamenti, delle spese di rappresentanza, oggetto delle Parti Speciali B e C, nonché le procedure e i controlli relativi alle assunzioni, ai contratti di collaborazione con soggetti esterni e agli omaggi e alle sponsorizzazioni, oggetto dei successivi paragrafi 5, 7 e 8.

Principi procedurali e indicazioni operative

Tuttavia, è opportuno che la Società predisponga un'apposita procedura che individui in modo esatto le figure aventi un ruolo attivo, nonché i passaggi e le circostanze di seguito elencati:

- in sede di raccolta/redazione della documentazione tecnico-amministrativa e trasmissione dei documenti di partecipazione alla

gara o in sede di trattative e definizione delle clausole contrattuali, possano rappresentare alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, incomplete o finalizzate ad eludere obblighi di legge;

- in sede di verifica della rispondenza ai requisiti del bando ed individuazione del vincitore della gara e stipulazione del contratto, escluda la possibilità di indurre la Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente la posizione della Società;
- in sede di gestione contrattuale, eviti comportamenti che possano essere finalizzati ad agevolare indebitamente gli interessi della Società (ad es., acquisto di beni e servizi non inerenti all'oggetto contrattuale, ma destinati a titolo personale a dipendenti della Pubblica Amministrazione);
- in sede di gestione di possibili modifiche o integrazioni del contratto, eviti l'inserimento di particolari clausole contrattuali che possano essere utilizzate per indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente la posizione della Società;
- in sede di contatti preventivi e successivi al collaudo/verifica con la Pubblica Amministrazione, eviti comportamenti che possano essere finalizzati ad indurre questi ultimi a favorire indebitamente la posizione della Società;
- in sede di collaudo/verifica da parte della Pubblica Amministrazione, escluda interventi che possano essere diretti ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio dei collaudatori;
- in sede di gestione di eventuali contestazioni con la Pubblica Amministrazione, escluda il verificarsi di atti che possano essere utilizzati per eludere obblighi di legge o contrattuali e a favorire indebitamente gli interessi della Società;

- in sede di contestazione su esistenza ed ammontare del credito, eviti contatti che possano essere utilizzati per indurre la Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente la posizione della Società.

Dovranno, altresì, essere previsti all'interno della procedura flussi informativi attivi verso l'OdV, quali la trasmissione dei seguenti documenti:

- elenco della partecipazione a gare;
- elenco dei contratti stipulati;
- elenco delle contestazioni mosse dalla P.A.

2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI PER LA RICHIESTA DI LICENZE PER IL COMMERCIO, LA VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, OVVERO AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI, CONCESSIONI EDILIZIE, ABITABILITÀ DEI LOCALI, ECC.

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte - principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare

Con riferimento al punto *sub 2)*, si evidenzia preliminarmente che la Società al momento di apertura di nuovi punti vendita intrattiene rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per l'ottenimento di licenze per il commercio, la vendita al dettaglio e all'ingrosso.

Si evidenzia che per tale attività la Società SIMEVIGNUDA non ha adottato una procedura *ad hoc*.

Questa la prassi.

Il consulente esterno gestisce interamente la pratica per l'ottenimento della licenza, oltre che i contatti diretti con la P.A.

Il Responsabile Amministrativo, in staff con l'Ufficio Amministrativo (**tutti soggetti sottoposti**) gestisce interamente la pratica per l'ottenimento della licenza, oltre che i contatti diretti con la P.A.

Con riguardo, invece, alle richieste di autorizzazioni/concessioni/licenze volte, ad esempio, ad ottenere provvedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività strumentali, immobiliari e impiantistiche, si evidenzia che - pur riscontrando la mancanza di una procedura scritta - le prassi consolidate presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo per ciascuna attività, articolato nelle seguenti fasi:

- contatto con la Pubblica Amministrazione per la rappresentazione dell'esigenza;
- inoltro della richiesta, con eventuale negoziazione di specifiche tecnico-progettuali e di clausole contrattuali;
- rilascio dell'autorizzazione/concessione o stipulazione del contratto;
- gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione/concessione o esecuzione contrattuale, con conclusiva verifica e/o collaudo;
- gestione di ispezioni/accertamenti e/o dell'eventuale contenzioso.

Con riferimento a tutte le richieste di autorizzazioni/licenze/concessioni, pur in assenza di un'apposita procedura, SIMEVIGNUDA S.p.A. mette in atto un sistema di controllo che prevede:

1. effettuazione della verifica di congruenza fra quanto autorizzato e quanto dichiarato all'Ente Pubblico ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti;
2. tracciabilità della documentazione;
3. formalizzazione di eventuali rapporti con soggetti esterni incaricati di svolgere attività a supporto della Società (a tal proposito si richiama sin da ora il paragrafo 7 che riguarda l'attività di incarichi di consulenza e prestazioni professionali a soggetti terzi).

Inoltre, in tutte le fasi dei processi, e in particolare nelle attività di seguito indicate, la Società fa espresso divieto di tenere comportamenti che:

- in sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o sul rilascio dell'autorizzazione;
- in sede di ispezioni/accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione, possano essere finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere della Pubblica Amministrazione.

Dato che i rapporti aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazioni/concessioni/licenze non sono mai stati oggetto di procedimenti penali e tenuto conto, altresì, che le prassi, consolidate e conosciute da tutti i dipendenti di SIMEVIGNUDA tendono a ridurre al minimo il rischio di reato oltre che prescrivere comportamenti conformi alle previsioni del Codice Etico, l'integrazione di delitti di corruzione ad opera di soggetti apicali dotati di poteri di spesa più o meno ampi, può ritenersi circoscritta ad ipotesi del tutto residuali.

L'effettivo riparo al rischio che si realizzino i predetti reati di corruzione sono le procedure e i controlli interni osservati di gestione della tesoreria, dei pagamenti, delle spese di rappresentanza, oggetto delle Parti Speciali B e C, nonché le procedure e i controlli riguardanti alle assunzioni, ai contratti di collaborazione con soggetti esterni e agli omaggi e alle sponsorizzazioni, oggetto dei successivi paragrafi 5, 7 e 8.

Principi procedurali e indicazioni operative

È, dunque, opportuno che quanto sopra descritto venga inserito in un'apposita procedura con l'esatta individuazione delle figure aventi un

ruolo attivo, raccomandando, altresì, che essa preveda i passaggi e le circostanze di seguito elencati:

1. controllo dei flussi finanziari aziendali (per cui si rimanda alla Parti Speciali B e C del presente Modello);
2. controllo della documentazione aziendale e, in particolare delle fatture passive (anche in tal caso si rimanda alle Parti B e C del Modello);
3. adozione di un sistema di reportistica semplificato che permetta alle citate figure aziendali di documentare gli incontri e le principali relazioni con P.U./I.P.S.; tale reportistica dovrà essere oggetto di verifica con cadenza semestrale da parte di un soggetto a ciò appositamente delegato.

Tale procedura dovrà essere riassunta in una scheda di evidenza (con indicazione chiara dei protagonisti e dei passaggi di essa più rilevanti) che sarà conservata (così come tutte le altre schede di evidenza che verranno redatte) secondo quanto già previsto a livello aziendale in tema di documentazione, e trasmessa periodicamente all'OdV per i relativi controlli.

Inoltre, è opportuno che venga stabilita e implementata una corretta politica di *passwords* degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico.

È, altresì, necessaria adeguata formazione sui principi comportamentali contenuti nel Codice Etico.

Occorre, inoltre, inserire nei contratti con i consulenti esterni apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato da SIMEVIGNUDA S.p.A. (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse, penali ecc...).

È raccomandabile, laddove possibile, separare i compiti e le responsabilità fra chi segue e assiste le operazioni di controllo/visite ispettive e chi discute gli esiti e le conclusioni delle medesime. A tal riguardo, è altresì opportuno che l'OdV venga tempestivamente informato dei controlli e delle verifiche ispettive in programma o, comunque, da poco avviate, affinché possa controllare che tutto avvenga e proceda nel rispetto delle cautele e delle procedure adottate.

Infine, il *process owner* dovrà semestralmente trasmettere all'OdV quanto segue:

1. un elenco dei provvedimenti ottenuti e contratti stipulati;
2. un elenco delle contestazioni che la Pubblica Amministrazione ha formalmente inoltrato alla Società.

3. ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI CONCESSI DA SOGGETTI PUBBLICI

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte - principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare

In merito al punto *sub* 3), occorre evidenziare che SIMEVIGNUDA ha accesso a contributi pubblici per la formazione del personale.

Nella gestione del contributo, la Società fa riferimento a una prassi consolidata che, tuttavia, non è ancora stata formalizzata in un'apposita procedura.

In particolare, il Responsabile del Personale, in staff con l'Ufficio Amministrativo (**tutti soggetti sottoposti**) valuta l'opportunità di partecipare a bandi per l'ottenimento di contributi pubblici, dietro impulso proveniente da consulenti, associazioni di categoria e altri canali ufficiali.

Il Responsabile del Personale si interfaccia poi con il Responsabile Amministrativo che accerta l'opportunità del contributo.

Gli aspetti tecnico-operativi di raccolta e predisposizione della documentazione sono gestiti interamente dall'Ufficio Amministrativo e dall'Ufficio del Personale.

La documentazione viene poi sottoposta al vaglio e alla sottoscrizione degli Amministratori Delegati (**apicali**).

Gli incarichi sono regolati da specifici mandati che vengono predisposti ogni qualvolta la Società intenda richiedere i contributi/finanziamenti pubblici e i pagamenti ai consulenti vengono sempre eseguiti tramite banca.

L'Area Amministrativa, dopo aver ricevuto il contributo, provvede alla registrazione dell'importo secondo gli ordinari criteri di gestione della contabilità seguiti dalla Società (a tal proposito si richiamano integralmente le Parti Speciali B e C del presente Modello).

L'assenza di una specifica procedura comportamentale (che renda chiaro e trasparente l'intero processo e precise le responsabilità e i ruoli di ciascuno) rende ipotizzabile - più in astratto che in concreto - la realizzazione dei fatti di reato previsti e puniti dagli artt. 316 *bis* c.p. (Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea), 316 *ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea), artt. 640, comma 2, n. 1, 640 *bis* c.p. (Truffa aggravata ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea) e art. 640 *ter* c.p. (Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico).

Figure non apicali potrebbero trasmettere documenti, dati e informazioni non veritieri nell'interesse di SIMEVIGNUDA S.p.A. e/o manipolare, sempre nell'interesse della Società, dati contenuti nel sistema informatico o

telematico dell'ente pubblico (magari seguendo direttive non ufficiali provenienti da figure apicali).

Soggetti non apicali (magari dietro direttiva non ufficiale proveniente dall'alto da figure apicali) potrebbero eseguire in modo non ortodosso il progetto finanziato o utilizzare i contributi ricevuti per scopi e finalità estranei a quelli originari, ma pur sempre a beneficio di SIMEVIGNUDA.

Principi procedurali e indicazioni operative

I rischi segnalati possono essere intercettati dalla formalizzazione di un'apposita procedura che recepisca la prassi osservata, rafforzandola, con individuazione dei suoi protagonisti e del *process owner*.

Tale procedura dovrà dare conto dei seguenti passaggi:

- individuazione dell'opportunità;
- esame dell'opportunità;
- istruzione della pratica;
- presentazione/invio del progetto/della richiesta;
- gestione/rendicontazione/accreditamento somme;
- gestione obblighi e impegni del progetto finanziato;
- archiviazione documenti.

È, altresì, opportuno:

- una verifica da parte dell'OdV del controllo dei *process owner* della documentazione raccolta, prima che sia trasmessa all'Ente;
- la definizione ed implementazione di una corretta politica di gestione delle *passwords*, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico;
- la formazione sul Codice Etico adoterà contestualmente al presente Modello;

- l'inserimento nei contratti con i consulenti esterni di apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001 e del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), che regolino le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse, penali ecc...).

4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI E AUTHORITY, NONCHÉ CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI NEI SEGUENTI SETTORI: FISCALE-TRIBUTARIO, PREVIDENZIALE, TUTELA AMBIENTALE, SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, ECC.

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte - principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare

In ordine al punto *sub* 4), si precisa che gli organi pubblici con funzioni di controllo con cui la Società entra in contatto sono molteplici (Agenzia delle Entrate, Dogane, Usl, Inail, Inps, Guardia di Finanza, etc.).

Si evidenzia che, in base agli ambiti e alle materie interessate dall'attività del singolo ente pubblico, la gestione del rapporto è affidata alla figura interna competente, sia sotto il profilo del ruolo rivestito, sia sotto il profilo delle conoscenze tecniche.

La firma di eventuali dichiarazioni e/o documenti di qualsivoglia genere viene apposta dal Presidente del C.d.A. o dall'Amministratore Delegato (**apicali**), ovvero da un soggetto appositamente delegato dal Presidente del C.d.A..

In generale, è comunque consigliabile formalizzare in apposite procedure comportamentali i predetti rapporti, previa chiara identificazione dei

responsabili interni per ciascun ambito/aspetto dell'attività aziendale interessato dai predetti contatti/rapporti.

In particolare, si raccomanda, ove possibile, di separare i compiti e le responsabilità fra chi segue e assiste dall'inizio le operazioni di controllo/le visite ispettive e chi discute gli esiti e le conclusioni delle medesime.

Infine, è opportuno che l'OdV venga tempestivamente informato dei controlli e delle verifiche ispettive in programma o, comunque, da poco avviate, affinché possa controllare che tutto avvenga e proceda nel rispetto delle cautele e delle procedure aziendali adottate.

Si precisa che il vero argine al rischio che si realizzino comportamenti penalmente rilevanti (ai sensi degli artt. 318 e ss.), più di quanto si è già detto, sono le procedure e i controlli interni osservati - e in via di implementazione - in tema di gestione della tesoreria, pagamenti, spese di rappresentanza, assunzioni, contratti di collaborazione con soggetti esterni, omaggi e sponsorizzazioni, a cui si rimanda.

5. SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte - eventuale integrazione dei principi procedurali e delle procedure di controllo adottate

In relazione al punto *sub* 5), questa la prassi.

Le pratiche di assunzione sono decise dall'Amministratore Delegato per la Filiale di cui è Responsabile (**apicale**).

Le proposte di assunzione vengono avanzate dalle figure Responsabili dell'area (**sottoposti**) all'interno del quale si presenta la necessità di assumere personale.

La fase successiva consiste, quindi, nella ricerca e acquisizione dei c.v. che avviene o tramite inserzioni poste sui quotidiani da parte della Società o da auto candidature ovvero tramite società di *recruitment* o di somministrazione del personale o mediante segnalazioni interne.

Dopodiché, per le assunzioni di impiegati e quadri vengono fatti i primi colloqui dal Responsabile dell'Area e dal Responsabile del Personale (**sottoposti**), mentre per gli operai i primi colloqui sono fatti dal Responsabile del Personale in autonomia.

Terminata positivamente la pre-selezione, il candidato individuato viene presentato agli Amministratori Delegati che tengono un ultimo colloquio per la valutazione definitiva del candidato.

Il Responsabile del Personale, in staff con l'Ufficio Amministrativo, si occupa di raccogliere i dati e i documenti necessari per espletare la pratica di assunzione che verrà gestita dal consulente esterno, il quale provvede alla redazione della lettera di assunzione, oltre che di tutti gli aspetti legati alle paghe dei dipendenti.

Tale documentazione è posta al vaglio e alla sottoscrizione del degli Amministratori Delegati.

Poiché la selezione ed assunzione del personale può costituire una delle modalità attraverso cui possono essere commessi i vari delitti di corruzione, occorre all'interno della procedura siano individuati il *process owner* e le altre figure coinvolte nel processo descritto.

Si raccomanda, in particolare, che vi sia una tracciabilità di tutte le fonti di reperimento dei *curricula vitae* (a titolo esemplificativo, inserzioni, presentazioni interne, società di *recruitment*).

Inoltre, è consigliabile che attraverso apposite schede di evidenze si dia conto dei criteri di valutazione - nella prassi già osservati - dei candidati in relazione ai differenti profili professionali ricercati.

Il Responsabile del Personale (**sottoposti**) deve trasmettere all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

- l'elenco degli assunti con allegato l'*iter* che ha condotto alla loro assunzione;
- elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati;
- consuntivo delle attività di formazione/informazione sul Modello Organizzativo svolte nel periodo con espressa indicazione delle attività rivolte alle aree a rischio.

6. GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO/GIUDIZIARIO

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte - eventuale integrazione delle procedure di controllo adottate - principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare

Con riguardo al punto *sub 6)*, si evidenzia che SIMEVIGNUDA, per quanto concerne il contenzioso tributario/giudiziario, si affida a professionisti fidati e/o comunque individuati per le doti e le capacità professionali di cui la Società medesima è venuta a conoscenza.

Si evidenzia che tali rapporti sono di norma formalizzati con lettere d'incarico e/o contratti scritti.

Dalla lettera di incarico a ciascun professionista debbono risultare in modo chiaro i termini e le condizioni previsti.

L'originale della lettera di incarico - o del contratto - dovranno essere conservati/archiviati presso l'ufficio amministrativo che dovrà, altresì, avere cura di conservare verificabili riscontri dell'attività svolta dal professionista - oltre che dei pagamenti effettuati -, nelle forme e con le modalità consentite dalla natura della prestazione resa.

Al conferimento di ciascun incarico occorrerà, inoltre, informare il professionista consulente dell'esistenza del Codice Etico e sarà opportuno farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuta presa di conoscenza della clausola risolutiva espressa nel caso di comportamenti che violino tali principi.

Si suggerisce, altresì, che non siano ammessi pagamenti in contanti (e comunque non potranno essere effettuati pagamenti in contanti superiori ai limiti di legge) ovvero rimborsi per spese non previste nella lettera di incarico.

Infine, si rende opportuna la previsione di una lista in cui inserire i nominativi dei vari professionisti suddivisi per aree di competenze (amministrativo, civile, penale, tributario, proprietà intellettuale).

L'effettiva adozione delle cautele indicate è idonea a ridurre al minimo il rischio che il professionista, svincolato da direttive scritte (anche di natura comportamentale) e con rapporti economici non trasparenti, si senta legittimato a favorire la posizione della sua cliente nel processo/contenzioso promettendo o dando ad un testimone, a magistrati e a funzionari pubblici in genere denaro o altra utilità per favorire la posizione di SIMEVIGNUDA (realizzando così, in particolare, il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 *ter* c.p.).

Inoltre, l'adozione delle medesime cautele - congiuntamente ai principi comportamentali indicati nel Codice Etico della Società - limita il rischio che il professionista, con offerte/promesse di danaro o altre utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria la persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (integrando in particolare il reato previsto dall'art. 377 *bis* c.p.).

7. CONFERIMENTO DI INCARICHI CONSULENZIALI/PROFESSIONALI

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte - principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare

In merito al punto *sub 7)*, è opportuno segnalare che SIMEVIGNUDA S.p.A. si affida a consulenti abituali, con cui intrattiene rapporti professionali ormai da molti anni.

Tale circostanza può essere considerata un indice di garanzia.

Tali rapporti sono formalizzati di norma con lettere d'incarico e/o contratti scritti.

In relazione a tale attività, non si ritiene che vi sia nulla di più da aggiungere a quanto riportato e indicato nel precedente paragrafo (*gestione del contenzioso giudiziario/tributario*).

Infatti, le cautele ivi indicate sono idonee a regolamentare efficacemente le attività in oggetto riducendo ulteriormente il rischio astratto, nel caso di specie, che tramite tali rapporti si creino fondi neri o si realizzino i vari delitti di corruzione previsti e puniti dagli artt. 318 e ss. del codice penale.

8. GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, LIBERALITÀ E NO PROFIT

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte - principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare

Al fine di prevenire ipotesi corruttive di cui al punto *sub 8)*, si evidenzia che non risultano procedure di riferimento circa gli omaggi e le sponsorizzazioni.

In entrambi i casi, è opportuno che SIMEVIGNUDA S.p.A. adotti una procedura *ad hoc*, che tenga conto dei seguenti passaggi.

Innanzitutto, occorre che siano individuati il *process owner* e le altre figure aziendali coinvolte nel processo descritto.

Con riferimento agli omaggi ed alle spese di rappresentanza:

tutti gli omaggi e le regalie previste da SIMEVIGNUDA debbono essere di modico valore e debbono riguardare beni coerenti con l'attività della Società;

eventuali omaggi che si discostano da quanto indicato sopra devono essere:

- rari;
- autorizzati soltanto dal Presidente del C.d.A.;
- coerenti con il Codice Etico.

Con riguardo alle sponsorizzazioni:

sponsorizzazioni, contributi o partecipazioni ad associazioni e simili dovrebbero essere vietate qualora abbiano finalità non coerenti con il Codice Etico;

si consiglia di specificare il percipiente della sponsorizzazione, l'importo corrisposto, il proponente all'interno della Società, le ragioni che hanno determinato l'erogazione, nonché i ritorni di immagine/notorietà ed altro che SIMEVIGNUDA si aspetta dalla sponsorizzazione.

Inoltre, le spese, sia per gli omaggi e le regalie, sia per le sponsorizzazioni, devono essere registrate in contabilità generale negli appositi conti secondo i criteri di contabilità generale di SIMEVIGNUDA S.p.A. previsti nelle Parti Speciali B e C, a cui si fa esplicito richiamo.

Nel caso in cui le spese superino l'importo prestabilito, il responsabile del processo deve segnalarlo all'OdV.

L'OdV può prevedere un report riservato e periodico su queste voci di spesa.

I responsabili interni

I responsabili interni sono i soggetti preposti alla regolare esecuzione di ciascuna operazione sensibile, designati dal Presidente del C.d.A. su impulso dell'OdV. Tali soggetti costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei reati e sono referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

In particolare i responsabili interni:

- vigilano sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono referenti;
- informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- per ogni operazione sensibile predispongono e conservano la documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l'OdV in un'apposita scheda di evidenza, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti e nel successivo;
- predispongono schede di evidenza cumulative per attività svolte periodicamente in modo ripetitivo, salvo che emergano profili specifici;
- comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;

- contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

Le schede di evidenza

Le schede di evidenza redatte per ciascuna operazione sensibile, fatto salvo quanto già precisato nei precedenti paragrafi, debbono quantomeno indicare:

- a) i dati descrittivi dell'operazione (oggetto, P.A. o altra controparte, termine finale o durata presunta);
- b) il nominativo del responsabile interno e degli eventuali sub responsabili, con gli estremi della relativa nomina (e accettazione);
- c) i principali adempimenti relativi all'operazione ed il suo esito;
- d) gli eventuali consulenti o *partners* coinvolti nell'operazione (con le motivazioni che hanno condotto alla loro scelta e gli elementi a tal fine assunti, il tipo di incarico conferito, il corrispettivo pattuito, le eventuali condizioni particolari applicate) e l'attestazione rilasciata da ciascuno di essi di conoscenza ed adesione del Modello;
- e) gli altri elementi e circostanze attinenti l'operazione che possono assumere rilievo ai fini della corretta applicazione del modello (movimento di denaro, modalità di pagamento ecc...).

È onere del responsabile interno comunicare periodicamente all'OdV le schede di evidenza relative a ciascuna operazione sensibile, e curarne il successivo aggiornamento.

Attività ispettiva e di impulso

Fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale del Modello sull'OdV, compiti ulteriori di codesto organo sono:

- a) la cura dell'emanazione e dell'aggiornamento di istruzioni operative relative all'adozione delle procedure comportamentali finalizzate alla minimizzazione dei rischi di reato;
- b) la verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore, con la raccomandazione delle opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile o ai sub responsabili;
- c) la verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni competenti, della validità delle clausole standard inserite nei contratti con i consulenti e *partners* di SIMEVIGNUDA;
- d) la proposta al Consiglio di Amministrazione di opportune integrazioni al sistema gestionale delle risorse finanziarie (sia in entrata sia in uscita) con l'indicazione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE

B

REATI SOCIETARI

Premessa

L'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 prende in considerazione plurimi reati societari, così come riformulati dal D. Lgs. n. 61/2002 e dalla L. 262/2005, contenuti nel titolo XI del libro V del codice civile.

L'art. 1, comma 77, lett. b) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'articolo 25 *ter* del Decreto in questione, la nuova lettera *s-bis*) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".

L'art. 1, comma 77, lett. a) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'art. 25 del Decreto in parola, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto ex art. 319 *quater* c.p..

In relazione alla commissione di taluno di questi reati da parte di soggetti apicali o sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, si prevede la sola applicazione a questo di sanzioni pecuniarie.

A carico dell'ente non è invece prevista l'applicazione (in via definitiva o cautelare) di sanzioni interdittive.

La documentazione prodotta rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di SIMEVIGNUDA S.p.A. (di seguito "SIMEVIGNUDA") considerate "sensibili" con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

L'attività è stata svolta attraverso la predisposizione di appositi questionari che sono stati sottoposti all'attenzione dei responsabili dei processi e delle funzioni individuati.

Successivamente i questionari sono stati analizzati al fine di individuare e definire eventuali aree di approfondimento, nonché di determinare i quesiti da porre agli interessati durante apposite interviste.

Le informazioni sono state così raccolte al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Vertice, da dirigenti, da dipendenti e da liberi professionisti inquadrati in organico, operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da liberi professionisti non inquadrati in organico, da fornitori e da collaboratori esterni: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari ascrivibili all'ente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con SIMEVIGNUDA S.p.A., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni di SIMEVIGNUDA, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle mansioni effettivamente espletate, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- *il Codice Etico*
- *le istruzioni operative per la redazione dei bilanci e dei documenti collegati*
- *il piano dei conti di contabilità generale*
- *ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in SIMEVIGNUDA S.p.A..*

Ai consulenti, ai *partners* e ai volontari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SIMEVIGNUDA S.p.A.; il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI *EX* D. LGS. N. 231/2001 REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621 c.c.

“Fuori dei casi previsti dall’art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Art. 2621 bis c.c.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' **QUOTATE**

Art. 2622 c.c.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:


- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”*

FUNZIONI COINVOLTE NELLA PREDISPOSIZIONE

BOZZA DI BILANCIO

Soggetti coinvolti

L'attività di predisposizione della bozza di bilancio è gestita dalle funzioni interne all'Ufficio amministrativo. Il Bilancio di esercizio annuale viene predisposto seguendo il presente Flow Chart:



In relazione alle attività potenzialmente a rischio di reato, i soggetti indicati svolgono i seguenti compiti:

- Gli Uffici Amministrativi di Verona e di San Daniele del Friuli, inseriscono le rilevazioni contabili durante l'esercizio e rilevano le scritture di assestamento per la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio.

RUOLO: SOTTOPOSTO

- Il responsabile Amministrativo, coadiuvato dagli Uffici Amministrativi, verifica la corretta definizione delle poste di bilancio e si occupa, tra le altre cose, della predisposizione e verifica della prima bozza del Bilancio di esercizio nonché della predisposizione della seconda bozza di Bilancio dopo che il consulente fiscale ha provveduto ad effettuare le opportune revisioni dei dati contabili ed il conteggio delle imposte di esercizio.

RUOLO: SOTTOPOSTO

- Il Presidente e l'Amministratore Delegato, nell'ambito delle attività necessarie alla predisposizione della bozza di bilancio di esercizio, svolgono attività di verifica della II bozza di bilancio, al fine di renderla definitiva e pronta all'approvazione prima da parte del C.d.A. e quindi da parte dell'Assemblea dei soci, dopo il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

RUOLO: APICALE

Controlli in essere

Le attività di gestione della contabilità sono disciplinate prevalentemente da riferimenti normativi (principi contabili nazionali, risoluzioni, ecc..), da istruzioni scritte e verbali, nonché da prassi consolidate.

Il sistema gestionale è lo stesso della società controllante Comet s.p.a., con la quale viene condiviso anche il piano dei conti in ogni sua parte.

L'inventario di magazzino viene effettuato dal responsabile di filiale, mentre la valorizzazione del magazzino è gestita dall'area amministrativa e dall'Amministratore Delegato secondo il metodo LIFO confrontato con il prezzo di vendita effettivo.

La metodologia di valutazione dei Crediti verso Clienti è sempre condivisa con la società controllante Comet s.p.a..

Dalle indagini effettuate si evince che esistono differenti livelli di controllo che vengono effettuati regolarmente, garantendo così l'efficacia necessaria agli scopi di cui alla presente parte speciale e nello specifico:

il I CONTROLLO viene effettuato dagli Uffici Amministrativi, i quali verificano la correttezza dei dati contabili inseriti durante l'esercizio, attraverso l'esame della documentazione conservata agli atti, e si concretizza, con l'intervento del Responsabile Amministrativo (II CONTROLLO), nella stesura della 1° bozza del bilancio di esercizio; questa verrà successivamente rielaborata dal consulente fiscale (III CONTROLLO) per il calcolo dell'impatto fiscale e quindi verrà sottoposta all'attenzione del Presidente e dell'Amministratore Delegato (IV CONTROLLO) , i quali la renderanno definitiva e pronta ad essere consegnata al C.d.A. (V CONTROLLO), al Revisore Legale ed al Collegio Sindacale (VI CONTROLLO), prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

In merito ai corretti principi contabili da utilizzare al fine della predisposizione del bilancio di esercizio, vengono diffuse istruzioni sia scritte sia verbali anche da parte dello studio di consulenza fiscale, al personale coinvolto nella predisposizione delle scritture contabili.

Per ogni operazione contabile è conservata agli atti un'adeguata documentazione, è sempre possibile verificare chi ha effettuato la registrazione e vi è un costante controllo interno da parte di un soggetto diverso da colui che ha effettuato la registrazione.

Il Collegio Sindacale viene regolarmente informato della convocazione delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Vengono, inoltre, trasmessi al Collegio Sindacale i documenti necessari al fine di poter effettuare le relative verifiche.

Il Consiglio di Amministrazione approva i criteri di valutazione delle poste di bilancio prima della redazione dello stesso e dopo che il Responsabile Amministrativo li ha concordati con il Collegio Sindacale.

La preventiva approvazione dei criteri di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale limita la discrezionalità nella scelta dei principi di redazione del bilancio d'esercizio.

Il sistema amministrativo - contabile, pur necessitando di alcuni interventi di natura formale, può essere considerato assolutamente affidabile e in grado di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con SIMEVIGNUDA S.p.A..

Possibili modalità attuative dell'illecito (esito dell'attività di mappatura)

In funzione delle analisi svolte, dei questionari compilati e delle interviste effettuate, tuttavia, si evidenziano gli **eventuali rischi** (seppur molto limitati) collegabili a possibili condotte illecite:

- eventuale esposizione di poste di bilancio inesistenti, laddove predisposte da soggetti che ricoprono funzioni apicali;
- eventuale determinazione di poste di bilancio che si discostano dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili. I saldi di bilancio più a rischio in questa possibile condotta illecita sono quelli oggetto di stima e valutazioni;
- eventuale omissione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La presenza di procedure informali e prassi oramai consolidate consente di attenuare solo parzialmente la mancanza di procedure correttamente formalizzate per la rilevazione e contabilizzazione delle poste di bilancio.

Procedure migliorative

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

Gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettarli nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili, allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari della Società, passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621, 2621bis e 2622 del codice civile).

SIMEVIGNUDA S.p.A., nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del rischio di reato, anche avvalendosi di apposite schede di evidenza, si deve ispirare ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni anche all'interno dell'ufficio contabilità;
- chiara elencazione, dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del Bilancio;
- i responsabili delle aree coinvolte nei processi di formazione della bozza del progetto di Bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e controllo dei dati e delle informazioni trasmessi;
- il Responsabile Amministrativo di SIMEVIGNUDA deve predisporre un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e

problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; le addette dell'Ufficio Amministrativo devono effettuare la formazione per i neoassunti ciascuna per il proprio ruolo. Il Responsabile Amministrativo deve, inoltre, provvedere all'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici programmati annualmente su materie specifiche;

- il Responsabile Amministrativo è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa; tale dichiarazione deve, altresì, attestare l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti; inoltre deve certificare il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo; tale dichiarazione deve essere successivamente trasmessa in copia all'OdV.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI SOCIETARI

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)*(abrogato dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

Sanzioni amministrative abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis T.U.F.)

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Sanzioni amministrative manipolazione del mercato (art. 187 ter T.U.F.)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

IMPEDITO CONTROLLO

Art. 2625 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE

Art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE

Art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

Art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Soggetti coinvolti

Premesso che per ogni operazione sul capitale sociale, potenzialmente lesiva della sua integrità, sono previsti una serie di controlli volti a tutelarne la correttezza, quali l'esplicita approvazione delle operazioni da parte del C.d.A., la stesura di verbali e reports scritti che riportano l'attività svolta, il coinvolgimento del Collegio Sindacale e la verifica delle relative clausole statutarie si ritiene opportuno procedere alla disamina dei singoli reati sopra esposti al fine di una adeguata mappatura dei rischi cui potrebbe incorrere SIMEVIGNUDA.

I soggetti che possono essere coinvolti nei reati sopra riportati sono esclusivamente gli amministratori, anche di fatto, ad eccezione del reato di Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), nel quale sono coinvolti i responsabili della revisione, del reato di Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), nel quale sono coinvolti anche i soci e del reato di Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), nel quale sono coinvolti tutti i soggetti.

Prassi aziendali

Dall'analisi dei questionari e dalle informazioni ricevute emerge che le attività di controllo sulla gestione sono disciplinate da prassi aziendali, conformi alle disposizioni del codice civile.

Di seguito vengono riportati i passaggi previsti dalle citate prassi aziendali, suddivise per rischio di reato:

- Attività di controllo dei soci e di altri organi sociali:
 - trasmissione entro termini definiti e adeguati al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di assemblee o di Consigli di Amministrazione o comunque sui quali il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere.

- Operazioni sul capitale sociale:
 - ogni attività relativa al capitale sociale, che possa potenzialmente ledere la sua integrità, quali, ad esempio, la restituzione dei conferimenti, la distribuzione di utili e/o riserve, le operazioni di sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, le operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale e le operazioni straordinarie, viene sottoposta a parere obbligatorio e ad esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale a cui viene richiesta una preventiva valutazione;
 - nei casi in cui tali attività possano potenzialmente cagionare un danno ai creditori viene richiesto un ulteriore parere ai soci.

- Attività assembleare:

- la predisposizione di documenti, la preparazione delle riunioni assembleari e gli adempimenti di carattere societario, sono conformi alle relative disposizioni del codice civile.

Procedure migliorative

L'osservanza di prassi non garantisce in modo soddisfacente la tutela degli interessi e dei beni giuridici protetti dalle fattispecie incriminatrici sopra riportate.

Si ritiene, pertanto, opportuno, oltre alla formalizzazione in veste di procedure delle prassi sopra indicate, l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - dei seguenti controlli:

- Attività di controllo dei soci e di altri organi sociali:
 - occorre individuare e formalizzare i ruoli e le responsabilità aziendali relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento dei documenti societari e alla loro archiviazione;
 - è opportuno individuare una figura aziendale deputata a ricevere tassativamente ogni richiesta di informazioni o documentazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione o ai suoi organi delegati, proveniente dai soci e/o dal Collegio Sindacale;
 - occorre, inoltre, assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativamente ai flussi informativi delle attività in questione.
- Operazioni sul capitale sociale:
 - tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle attività che possono potenzialmente comportare la lesione dell'integrità del capitale sociale della Società (e in generale del patrimonio sociale nonché dei diritti di informativa dei soci) devono essere preventivamente individuati;

- tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle attività sopra citate sono tenuti ad informare preventivamente il Collegio Sindacale delle iniziative o deliberazioni in merito;
 - il Collegio Sindacale deve verificare in particolare, che le predette operazioni non avvengano al di fuori dei casi previsti e disciplinati dal codice civile e che non pregiudichino i diritti dei creditori. Deve, inoltre, rilasciare preventivo parere favorevole sulla liceità e correttezza delle iniziative;
 - è, altresì, opportuno prevedere livelli di responsabilizzazione differenti per ciascun soggetto coinvolto nelle citate operazioni, in relazione alla effettiva attività svolta (redazione documenti informativi, *business plan*, ecc.);
 - occorre, inoltre, assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione. A tal fine è necessario predisporre disposizioni aziendali dirette al personale coinvolto nelle attività di predisposizione e archiviazione dei documenti contabili, dei prospetti e degli altri documenti relativi alle operazioni citate.
- Attività assembleare:
- occorre formalizzare un regolamento assembleare;
 - è necessario definire regole formalizzate per il controllo dell'esercizio di voto e per il controllo della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto;
 - è, altresì, opportuno formalizzare le disposizioni aziendali in termini di responsabilità e ruoli relativi alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali di assemblea.

AGGIOTAGGIO

Art. 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Stante l'inesistenza di prassi aziendali e tenuto conto della remota possibilità che possa concretizzarsi tale reato, è tuttavia opportuno indicare taluni principi procedurali da osservare e concretizzare in apposita procedura:

- approvazione di un regolamento interno per la comunicazione all'esterno di fatti e/o circostanze rilevanti della Società, a titolo esemplificativo: trattative per acquisti o cessione di asset significativi;
- gestione delle informazioni concernenti la Società rimessa al Presidente e al Direttore Generale, previa descrizione dell'operazione predisposta dalle funzioni aziendali direttamente a conoscenza dei fatti oggetto di comunicazione.

Con riferimento alla realizzazione del reato attraverso il compimento di operazioni simulate o altri artifici si ritengono sufficienti le indicazioni procedurali indicate ai fini della prevenzione degli altri reati societari, posti a tutela del patrimonio e del capitale sociale.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Art. 2638 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Stante l'inesistenza di prassi aziendali e tenuto conto della remota possibilità che possa concretizzarsi tale reato, è tuttavia opportuno indicare taluni principi procedurali da osservare e concretizzare in apposita procedura:

- individuazione di un soggetto deputato a ricevere tassativamente ogni richiesta di informazioni o documentazione, relativa alla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, nonché alla esibizione o comunicazione degli stessi. Tale soggetto è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nei documenti messi a disposizione delle Autorità;

- previsione di termini definiti e adeguati per la trasmissione all'Autorità di Vigilanza di tutti i dati e i documenti necessari al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, in modo da garantire una piena collaborazione da parte di SIMEVIGNUDA S.p.A. nei confronti delle Autorità;
- tracciabilità dell'iter procedurale relativamente ai flussi informativi tra il soggetto responsabile delle comunicazioni e le Autorità pubbliche di vigilanza.

FALSO IN PROSPETTO

Art. 173 bis T.U.F.

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

Art. 2629 bis c.c.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

**ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA
COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Art. 184 T.U.F.

- 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*
- 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.*
- 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

DIVIETO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
 - b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*
 - c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*
-

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Art. 185 T.U.F.

- 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni*
- 2. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo*

13 del regolamento (UE) n. 596/20141054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

DIVIETO DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Le condotte punite da tali reati si configurano esclusivamente nelle società quotate o nelle società che richiedono l'ammissione alla quotazione. Le attuali caratteristiche della Società non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.

PARTE SPECIALE

C

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Premessa

La cornice giuridica generale, dei reati oggetto di analisi nel presente capitolo, è contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In sede di recepimento della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, il comma 3 dell'articolo 63 del D. Lgs. 231/2007 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 *octies*, attraendo nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

- **ricettazione** (articolo 648 c.p.)
- **riciclaggio** (articolo 648 bis c.p.)
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (articolo 648 ter c.p.).

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa **non abbia concorso nel “reato - base”** (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale provengono il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Occorre evidenziare, come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 direttiva 2005/60/CE, che con il termine **beni** (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Il reato base può essere **qualsiasi delitto**: la nozione fa quindi riferimento a ogni tipologia di delitto, categoria che assieme a quella della contravvenzione costituisce il più ampio genere di “reato”.

In origine, la normativa sanzionava espressamente solo la ricettazione, il riciclaggio o il reimpiego di proventi provenienti da delitti non colposi, facendo riferimento alle condotte commesse con l'intenzione (ovvero il dolo). In seguito al recepimento della direttiva europea UE 2018/1673, attuata con il D. Lgs 195/2021, le condotte dei reati rilevanti ai fini della commissione degli illeciti in oggetto non sono più discriminate in base all'elemento soggettivo del reato (trattasi della volontarietà o meno dell'azione delittuosa). Pertanto, le condotte indicate negli articoli oggetto della presente Parte Speciale possono essere sanzionate anche quando hanno ad oggetto il profitto ottenuto da un delitto commesso a titolo di colpa.

Da ultimo, il medesimo D. Lgs 195/2021 ha sancito anche la rilevanza dei profitti ottenuti dalle **contravvenzioni**, nel caso in cui l'illecito commesso sia punito con la pena dell'arresto superiore a sei mesi nel minimo o ad un anno nel massimo.

Ricettazione

Pone in essere il reato di ricettazione chi **acquista, riceve od occulta**, o comunque **si intromette** nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto (ad esempio, chi acquista un motorino dal ladro):

- per **acquisto** si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene

- il termine **ricevere** sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza
- per **occultamento** si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'**intromissione** nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa: tale condotta si concretizza in ogni attività di *mediazione*, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a *procurare a sé o ad altri un profitto*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi: tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

Riciclaggio

Pone in essere il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto non colposo, **compie una serie di operazioni** (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi: il termine riciclaggio identifica quindi le attività di *ripulitura* di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che

consentono di occultarne la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle categorie:

- della **sostituzione**, che è l'attività mediante la quale i proventi illeciti vengono sostituiti o cambiati con denaro pulito o altri valori:
 - versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi;
 - operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa;
 - sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti, ecc.;
 - costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro.

- del **trasferimento**, che consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Esso si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro (ad esempio portando il denaro sporco all'estero), ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi successivamente ricederlo al vero destinatario).

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è presente *lo scopo ulteriore di fare perdere le tracce dell'origine illecita dei proventi*: ad esempio, si ha ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i soldi di una rapina

compiuta da un altro. Si ha riciclaggio se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli.

Affinché si possa configurare il reato di riciclaggio, è inoltre necessario che venga accertata la **consapevolezza, da parte dell'agente**, della provenienza delittuosa del denaro o dei beni.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai *depurati* e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Nonostante le attività aziendali esposte a rischio siano diverse, una maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una *speciale ipotesi di riciclaggio*, quando il denaro o i beni, di provenienza delittuosa, siano stati ricevuti dal riciclatore per essere impiegati in attività economiche o finanziarie.

In secondo luogo, esso può configurarsi anche come un reato *conseguente a quello di riciclaggio*: in questo caso la fase di *pulitura* dei proventi illeciti è già avvenuta, a cura di un riciclatore, ed i *proventi ripuliti* vengono affidati ad un soggetto, consapevole della loro origine delittuosa, che provvede ad impiegarli in attività economico-finanziarie lecite.

La previsione del delitto in esame risponde quindi ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cosiddetto *denaro*

sporco, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Tipicamente, possono costituire attività di impiego intestazioni di quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, da parte di soggetti non in grado di spiegare la relativa disponibilità. Ad esempio:

- ad un soggetto sono state sequestrate partecipazioni azionarie, perché egli è stato ritenuto un prestanome della criminalità;
- i parenti di un malavitoso sono stati ritenuti responsabili di impiego di denaro di provenienza illecita, per avere fatto costruire, con i proventi dell'attività criminale del congiunto, immobili che poi venivano locati a terzi.

In generale, per la realizzazione del reato in esame occorre la presenza di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Le funzioni aziendali maggiormente esposte a rischio per questa tipologia di reato sono quelle commerciale e amministrativo-finanziario.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

RICETTAZIONE

Art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628,3° comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, 2° comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 624, 1° comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato

RICICLAGGIO

Art. 648 bis c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 648 ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI POTENZIALMENTE A RISCHIO DI REATO

Soggetti coinvolti

Le funzioni ed i soggetti coinvolti nei processi potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente parte speciale sono essenzialmente:

❖ SOTTOPOSTI

- ufficio Acquisti (processo di gestione e selezione dei fornitori)
- ufficio Amministrativo (gestione degli aspetti finanziari)
- Responsabile Amministrativo (gestione degli aspetti finanziari)

❖ APICALI

- Amministratore Delegato
- Presidente del Consiglio di Amministrazione

Procedure esistenti

Al fine della redazione della presente Parte Speciale, oltre ai questionari compilati dalle Funzioni coinvolte, sono state effettuate delle interviste ai referenti dei singoli processi.

Preme evidenziare che attualmente non vi sono procedure formalizzate e sono, quindi, presenti solo prassi - seppure consolidate. Allo stesso modo occorre rilevare che alcuni fornitori fanno parte dei Fornitori Qualificati, in quanto facenti parte dei GRUPPI DI ACQUISTO selezionati dalla Capogruppo, inoltre la SIMEVIGNUDA annovera tra i propri clienti anche le società appartenenti allo stesso Gruppo per i quali è prevista una "procedura non formalizzata" di gestione dei prezzi di trasferimento.

Controlli in essere

Alla luce dei questionari ricevuti e delle interviste effettuate, si segnalano alcuni controlli in essere che hanno rilevanza ai fini della presente Parte Speciale:

- le richieste di acquisto, vengono generate in automatico dal programma gestionale e autorizzate dall'Amministratore Delegato;
- il processo di approvvigionamento prevede i seguenti passaggi:
 - ☑ Richiesta di Acquisto;
 - ☑ Valutazione se fornitore facente parte del Gruppo di Acquisto o no;
 - ☑ Scelta del fornitore con autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato
 - ☑ Ordine
 - ☑ Ricezione della fornitura
 - ☑ Controllo della fornitura e del rispetto dei parametri da ordine, nonché di tutti gli aspetti formali e contrattuali
 - ☑ Pagamento in caso di “controlli positivi” da parte dell'Ufficio Amministrativo

In relazione a quanto previsto dalla prassi aziendale si desume la presenza di diversi controlli, seppure non formalizzati e nello specifico:

- viene regolarmente effettuata una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- il pagamento dei fornitori avviene solo in seguito alla conferma del ricevimento del bene/servizio e alla verifica della conformità del bene/servizio all'ordine ricevuto. Il pagamento viene effettuato unicamente se vi è corrispondenza tra DOCUMENTAZIONI CONTRATTUALI - ORDINE - DDT - STATO MERCE - FATTURE;
- sono previste verifiche mensili e trimestrali sulla Tesoreria (i pagamenti avvengono prevalentemente tramite bonifici bancari);
- i pagamenti con emissione di assegni avvengono esclusivamente con la clausola di non trasferibilità;
- i pagamenti in contanti avvengono nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Criticità rilevate

Si evidenzia la mancanza di procedure formalizzate in grado di disciplinare le prassi aziendali.

Le informazioni relative ad ogni fornitore al quale viene richiesto un preventivo, non consentono una valutazione della "provenienza" del fornitore/*partner*, né tanto meno una sua identificazione qualitativa sulla base dei criteri/parametri nel prosieguo meglio specificati.

L'osservanza di prassi non è garanzia sufficiente in ordine al rischio che siano instaurati rapporti con controparti contrattuali/*partner* commerciali implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, o relazioni che implicino ricettazione di beni.

Inoltre non è presente una procedura in grado di consentire la valutazione di eventuali legami con associazioni criminali di tipo transnazionale.

Principi Procedurali

Si ritiene opportuna l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

- definizione chiara e puntuale dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni che si occupano della gestione della tesoreria della Società;
- formalizzazione in apposite procedure scritte e approvate dal Consiglio di Amministrazione, di tutte le prassi/procedure precedentemente identificate e non formalizzate; si suggerisce di prevedere una chiara distinzione dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti dal processo decisionale di scelta dei fornitori e di approvvigionamento;
- definizione di uno schema riassuntivo delle regole imposte dal D.Lgs. 231 del 2007 in materia di riciclaggio e ricettazione (es. limiti nell'utilizzo del denaro contante, utilizzo degli assegni, gestione della tesoreria, ecc..) da divulgare ai dipendenti della Società in forma di "MEMO" aziendale;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di ricettazione e/o riciclaggio;
- si suggerisce di verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori e *partner* commerciali/finanziari acquisendo anche le seguenti informazioni:
 - area geografica di attività;
 - nominativi e contatti degli amministratori;
 - soci di riferimento e professione degli stessi. Se i soci di riferimento sono a loro volta persone giuridiche è necessario risalire nelle partecipazioni sociali fino al raggiungimento delle prime persone fisiche;
 - dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali);

- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
 - coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE;
- si suggerisce di inserire tali parametri nella valutazione per l'inserimento dell'anagrafica fornitori;
- si consiglia di implementare un sistema di regole generali da proporre a tutti i fornitori in forma di condizioni generali di acquisto.

PARTE SPECIALE

D

**REATI IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO**

Premessa

SIMEVIGNUDA S.p.A. - come evidenziato nella Parte Generale del Modello e con riferimento agli aspetti che maggiormente rilevano ai fini della salute e sicurezza sul lavoro - svolge la propria attività nel campo del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti elettrodomestici, materiale elettrico, materiale e prodotti per l'illuminazione con annessa attività illuminotecnica, prodotti audio video e stereo, telefoni e relativi accessori, elaboratori elettronici e relativi accessori, prodotti e materiale da ferramenta, prodotti da condizionamento, mobili componibili.

Tali attività potrebbero - per lo meno a livello astratto - esporre la Società al rischio di infortuni e/o malattie professionali integranti le fattispecie di reato di cui agli artt. 589 e 590 c.p..

Ai fini della presente Parte Speciale, è, dunque, opportuno individuare correttamente chi, nel caso di specie, è destinatario dei principali obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Datore di lavoro - ex art. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 - è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti, inoltre, due datori di lavoro delegati ai sensi dell'art. 16 del T.U.S..

È stato, altresì, nominato - con apposita comunicazione scritta - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Sono presenti anche le altre figure istituzionali previste dal D. Lgs. n. 81/2008 (due Medici competenti e un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai delitti contro la persona e specificatamente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), riconducibili alla violazione della normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001.

**TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001
REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO**

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

OMICIDIO COLPOSO

Art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

LESIONI PERSONALI COLPOSE

Art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Di seguito, alcune note relative ai reati oggetto della presente sezione.

La condotta da cui deriva l'evento - sia esso la lesione o la morte di un dipendente o di chiunque svolga legittimamente una prestazione di lavoro nei locali e nelle pertinenze di SIMEVIGNUDA - **può essere sia attiva, sia omissiva**. La prima è più facilmente ravvisabile **nel comportamento di un lavoratore subordinato** (soggetti sottoposti all'attività di direzione e controllo dei soggetti in posizione apicale) che svolge direttamente mansioni operative, nell'ambito delle quali, per sua negligenza, imprudenza e/o imperizia, danneggia altri; mentre la seconda è ravvisabile maggiormente in **capo al personale apicale** (datore di lavoro, datore di lavoro delegato, dirigenti ecc.) che non ottempera agli obblighi di legge cui è soggetto per preservare e garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro o trascuri gli obblighi e i doveri di vigilanza e controllo a cui è tenuto (unitamente, si intende, ai preposti che non sono apicali ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/2001) per evitare infortuni e/o malattie professionali. I soggetti attivi di tali reati - e cioè coloro che possono porre in essere le condotte punite dagli artt. 589 e 590 c.p. - sono: **1)** il datore di lavoro (anche di fatto); **2)** i dirigenti e i preposti (anche di fatto); **3)** i lavoratori stessi.

Per la definizione delle suddette qualifiche si rinvia all'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008.

Potenziali aree di attività a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose previste dall'art. 25 septies del Decreto n. 231/01, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle dove possono concretamente realizzarsi i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti/operai ed i terzi - nonché quelli peculiari connessi all'attività di SIMEVIGNUDA S.p.A., analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (d'ora in avanti anche DVR) che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello (*rectius* della presente Parte Speciale).

Si dà atto che ogni filiale ha il relativo DVR.

Il Datore di lavoro (e quindi, nel caso di specie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero i due datori di lavoro delegati, anche su proposta del RSPP, potrà/potranno disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio dei reati oggetto della presente sezione.

Esito dell'attività di mappatura

La valutazione del sistema adottato da SIMEVIGNUDA per la gestione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro è stata compiuta attraverso la verifica della conformità formale da parte della Società alle prescrizioni normative di cui all'art. 30 del T.U.S. richieste per un idoneo sistema di gestione della sicurezza (SGS).

Di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni parametri impiegati nell'attività di analisi dei rischi menzionati:

- livello di regolamentazione delle risorse umane aziendali;
- livello di formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi;

- entità del *budget* stanziato per la gestione e l'implementazione degli *standards* di igiene e sicurezza;
- tipologia e frequenza degli infortuni e delle malattie negli ultimi 5 anni.

L'indagine e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato nel complesso la presenza di una diffusa cultura della sicurezza sul lavoro.

Il livello di formalizzazione delle procedure comportamentali e di controllo è relativamente soddisfacente.

Inoltre, non risultano condanne per reati colposi connessi alla violazione della normativa antinfortunistica negli ultimi 5 anni e neppure che siano in corso processi o cause aventi ad oggetto infortuni o malattie professionali.

Nel prosieguo si darà conto - analiticamente - dello stato attuale del livello di regolamentazione riscontrato a livello di sistema di gestione della sicurezza della Società, conformemente a quanto previsto dall'art. 30 del T.U.S..

Il rispetto - in concreto - degli adempimenti sotto riportati riduce sensibilmente il rischio che possa essere ravvisato un profilo di colpa - penalmente sensibile - in capo ad esponenti (apicali e non solo) di SIMEVIGNUDA.

Principi di comportamento (e incombenti) da osservare ed implementare

Precisato quanto sopra, si indicano, comunque, qui di seguito, i principi procedurali e gli incombenti (si darà conto di quelli già osservati - in numero preponderante - e di quelli che ancora non lo sono - un numero del tutto esiguo -) che, in relazione alle singole Aree a Rischio (come sopra individuate rinviando al DVR), devono essere implementati in specifiche procedure (**al fine di poterne controllare l'effettiva e corretta applicazione attraverso apposite schede di evidenza**) che tutti i destinatari sono tenuti a rispettare:

1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento (rilevata per ciascuna filiale).
2. Individuazione ed elaborazione delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuali (rilevata).
3. Designazione del RSPP (rilevata).
4. Nomina del medico competente (rilevata).
5. Elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche delle stesse (riscontrata presenza relativamente diffusa di procedure; ancorché tale aspetto sia da implementare ulteriormente).
6. Vigilanza sul rispetto delle procedure adottate e delle istruzioni date ai lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione incendi e primo soccorso (avviene anche in sede di *audit* della qualità).
7. Programmazione delle riunioni periodiche sulla sicurezza (risulta che venga effettuata una riunione all'anno con il coinvolgimento di tutte le figure istituzionali che debbono ad essa partecipare).
8. Conservazione ed aggiornamento del registro infortuni (rilevata. Ne è responsabile l'ufficio del personale).
9. Informazione e formazione dei lavoratori su sicurezza e misure di prevenzione e protezione adottate (rilevata sia l'informativa che la formazione. Tali attività sono tracciate tramite registri, verbali di verifiche e relativi attestati).
10. Definizione delle Linee Guida e formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro (rilevata prassi ma allo stato manca una procedura *ad hoc*).
11. Definizione delle Linee Guida e formalizzazione del processo di

monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità (non riscontrata una procedura ancorché nella sostanza ciò avvenga attraverso una prassi consolidata).

12. Utilizzo delle risorse economiche necessarie (evidenziate in Bilancio) per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza (ancorché vi sia un centro di costo per sicurezza e ambiente, è consigliabile implementare un'apposita procedura per la definizione delle risorse economiche da assegnare di anno in anno; risorse che sarebbe comunque opportuno evidenziare in bilancio - si precisa che non vi è alcun obbligo di legge in tal senso -).
13. Informazione, formazione e addestramento per promuovere in capo ai dipendenti la responsabilizzazione e la consapevolezza in materia di sicurezza e salute (si veda quanto già evidenziato al punto 9).
14. Informazione dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la "politica" adottata e perseguita da SIMEVIGNUDA (riscontrata la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
15. Comunicazione, consultazione e coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori (rilevata; si raccomanda in proposito che tale adempimento - **al pari degli altri oggetto di enucleazione** - sia documentato e tracciabile).
16. Attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori e indirizzare al RSPP e al Datore di lavoro (non riscontrata

la presenza di una procedura specifica ancorché esista una prassi consolidata).

17. Predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze (rilevata - si veda in proposito il piano di emergenza).
18. Introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica di SIMEVIGNUDA S.p.A. (non rilevata in quanto la Società non ha ancora completato l'*iter* per un sistema gestionale della sicurezza conforme alla OHSAS 18001).
19. Previsione di apposita clausola nei contratti con i Collaboratori Esterni, che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi (non rilevata in quanto la Società non ha ancora adottato il Modello 231).
20. Organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità - organigramma/funzionigramma della sicurezza - (rilevata la presenza di apposito organigramma per ciascuna filiale della Società).
21. Verifica dei requisiti del personale, preliminarmente all'affidamento di compiti specifici (non riscontrata un'apposita procedura. Da prevedere).
22. Assegnazione ed esecuzione dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (rilevata).

In ogni caso, e ad integrazione di quanto sopra esposto, la Società dovrà assicurare il rispetto di tutte le indicazioni e previsioni di cui all'art. 30 del D.

Lgs. n. 81/2008, prevedendo, altresì, idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra indicate e comunque di tutte quelle richiamate dal 1° comma del citato art. 30.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente Modello - per la prevenzione dei reati colposi a seguito della violazione della normativa antinfortunistica - **è opportuno tenere presente (predisponendo apposite procedure con relative schede di evidenza) quanto di seguito esposto** (da integrare sinergicamente con le prassi, le consuetudini e le procedure già osservate ed implementate da SIMEVIGNUDA - si intende nella materia qui trattata ovvero la salute e sicurezza sul lavoro).

(I) Valutazione dei rischi

L'individuazione e la rilevazione dei rischi è effettuata dal Datore di lavoro con il supporto di altri soggetti competenti tra cui, a titolo esemplificativo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, previa consultazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Attività che deve essere ispirata ai principi di veridicità, completezza ed accuratezza.

I dati e le informazioni propedeutici alla valutazione dei rischi (misure strumentali, rilievi, esiti di sondaggi interni) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Società.

Al fine di un costante aggiornamento e miglioramento del Documento di Valutazione dei Rischi, gli infortuni sul lavoro e le relative cause sono registrati, monitorati ed analizzati dal servizio di prevenzione e protezione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi e del relativo piano delle misure da implementare viene predisposto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

I rischi oggetto del DVR devono essere correlati:

- alle attività che vengono svolte in sede e/o nelle filiali.

La valutazione di cui sopra deve essere aggiornata periodicamente e in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale (per esempio in presenza di nuove attività o di modifiche nei processi produttivi).

(II) Nomine e definizioni delle responsabilità

Tutte le figure con ruoli attivi nella gestione della salute e sicurezza - in sede, negli impianti fissi e nelle varie filiali - devono possedere requisiti tecnico-professionali predefiniti: requisiti che devono sussistere preliminarmente o comunque all'atto del conferimento dell'incarico, e devono persistere nel tempo.

L'attribuzione di responsabilità deve avvenire con lettera di incarico in cui sono definiti il più possibile i compiti, le responsabilità e gli eventuali poteri.

L'assegnazione di poteri deve avvenire in maniera coerente con le funzioni attribuite, come risultanti dall'organigramma aziendale.

Datore di lavoro

Il Datore di lavoro:

- adempie agli obblighi non delegabili previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (non sono delegabili quelli di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008) e agli obblighi comunque non delegati;
- nomina un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008;
- attribuisce al RSPP specifici poteri per fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo l'accettazione della stessa;
- verifica l'adempimento degli obblighi delegati a dirigenti e preposti.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione adempie a tutti i compiti a lui affidati dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in sede e/o in impianti di produzione fissi; fanno parte di tali compiti, fra gli altri:

- coadiuvare il Datore di lavoro nella scelta dei componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso per le attività di sede e/o nelle varie filiali e verificare che gli stessi ricevano adeguata formazione;
- individuare e valutare i rischi ed individuare le misure di prevenzione e protezione;
- elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di formazione ed informazione per i lavoratori e per i RLS;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute;
- fornire informazioni ai lavoratori su rischi, pericoli e misure di tutela;
- coadiuvare il Datore di lavoro nella verifica dell'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria;
- coadiuvare il Datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale.

(III) Controllo operativo per la sicurezza in sede e negli impianti fissi (filiali)

Il RSPP verifica che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto per le attività svolte in sede e nelle varie filiali sia costantemente monitorato per

assicurare che:

- tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte;
- sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori;
- siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione;
- i dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relative alla sede e/o nelle filiali siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate;
- macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente;
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili;
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate;
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS vengano consultati su tutte le problematiche di interesse e possano esprimere richieste di modifiche al sistema gestionale per la sicurezza dell'impresa;
- il sistema gestionale per la sicurezza venga riesaminato, ai fini del suo miglioramento, con cadenza minima annuale.

(IV) Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti e responsabilità

Preliminarmente all'attribuzione di qualsivoglia mansione, debbono essere verificati e accertati in capo al lavoratore tutti i requisiti necessari di natura tecnica e - se riscontrati in sede di valutazione del rischio - sia di natura sanitaria.

La verifica dell'idoneità sanitaria è attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornitegli dal Datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, rilascia giudizi di idoneità, totale o parziale, ovvero di inidoneità rispetto alla mansione affidata.

Il medico competente definisce, inoltre, un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

(V) Formazione del personale

Tutti i lavoratori ricevono informazioni circa le corrette modalità di espletamento delle proprie mansioni, e vengono adeguatamente ed opportunamente formati e, laddove previsto dalla normativa, addestrati.

Le attività formative sono pianificate ed erogate attraverso modalità variabili stabilite da SIMEVIGNUDA, tenuto conto anche di quanto previsto dalla normativa vigente.

A conclusione di ogni ciclo formativo, ne viene verificata l'efficacia attraverso la proposizione di quesiti o attraverso altri strumenti idonei.

Le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; tale documentazione viene trasmessa all'Ufficio Risorse Umane della Società.

(VI) Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni

Il Datore di lavoro, in caso di assegnazione ed esecuzione di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, verifica e accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008.

Per quanto concerne le attività che prevedono la realizzazione di cantieri temporanei o mobili, il committente verifica che queste siano condotte in conformità con quanto previsto dal titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare relativamente alla definizione dei piani di sicurezza e coordinamento.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A.; nei confronti del proprio personale il soggetto esecutore dovrà il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione/l'invio del DURC. Egli, inoltre, se necessario, dovrà presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata. L'impresa esecutrice, infine, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

(VII) Attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti

L'acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti è preceduto da una valutazione e qualificazione dei fornitori, e da una valutazione dei requisiti di salute e sicurezza degli stessi tenendo, altresì, conto delle considerazioni fornite dai lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, gli impianti e i macchinari devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente; e la loro messa in esercizio è subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o

impianti, il lavoratore viene opportunamente formato.

(VIII) Manutenzione di macchinari, attrezzature ed impianti

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in *subjecta* materia sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esenzione siano individuati specifici enti esterni (ARPA, ASL, Organismi di ispezione ecc.), qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- a) in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- b) in caso di assenza di soggetti alternativi, si provvederà, a titolo di autodiagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (per esempio, società di ingegneria).

(IX) Gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza e delle relative modalità di risposta. L'efficacia dei

piani così predisposti è verificata periodicamente.

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'Autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

(X) Esecuzione corretta delle lavorazioni

Sono previste, in ragione della complessità dell'attività lavorativa, specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature, sono accessibili ai lavoratori interessati.

(XI) Comunicazione e coinvolgimento del personale

I lavoratori sono coinvolti e consultati, anche attraverso le rispettive rappresentanze, per quanto riguarda i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare all'atto dell'individuazione dei rischi, nel corso delle indagini relative ad un incidente e qualora vi siano cambiamenti strutturali che possono avere impatti significativi in materia di sicurezza.

Le attività di comunicazione sono condotte in modo capillare ai vari livelli e funzioni dell'organizzazione.

Applicazione del Modello e OdV

Preliminarmente, si precisa che il presente Modello non si sostituisce alle prerogative e alle responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. n. 81/2008. Esso, invece, costituisce un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura ed organizzazione posta in essere dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro.

L'OdV, congiuntamente al Datore di lavoro e/o ai datori di lavoro delegati, individua nella figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) il Responsabile Interno dell'effettiva attuazione dei principi comportamentali - e degli incombenti - sopra segnalati.

Il Datore di lavoro e/o i datori di lavoro delegati, sempre con il supporto dell'OdV, e consultato l'individuato responsabile interno, procede/procedono alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione di eventuali Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina.

Il Responsabile Interno dovrà mettere a disposizione dell'OdV la documentazione per eventuali verifiche dirette da parte di quest'ultimo. Costui, inoltre, dovrà inviare all'OdV un *report* informativo, con cadenza annuale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni della Parte Speciale D del Modello.

Di seguito, i compiti dell'OdV in relazione alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- proporre che vengano aggiornate le istruzioni - scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico - relative ai comportamenti da seguire

nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale, alla luce della normativa di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- accertare l'effettiva concretizzazione in apposite procedure dei principi comportamentali sopra elencati;
- accertare lo svolgimento di verifiche periodiche, anche a sorpresa, sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al Datore di lavoro e/o ai datori di lavoro delegati, previa consultazione con il RSPP, le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte colpose oggetto della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE

E

REATI INFORMATICI

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI INFORMATICI

Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.) (art. 615 *quater* c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)

Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.)

FRODE INFORMATICA

Art. 640 ter c.p.

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Art. 615 ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Art. 615 quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater..

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Art. 615 *quinquies* c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Art. 617 *quater* c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato..

DETTENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Art. 617 *quinquies* c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Art. 635 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 635 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Art. 635 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 635 quinquies c.p.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 491 bis c.p.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA

Art. 640 quinquies c.p.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Soggetti potenzialmente coinvolti

I Soggetti che, potenzialmente, potrebbero commettere i reati di cui alla presente parte speciale sono tutti gli utilizzatori degli strumenti informatici della SIMEVIGNUDA S.p.A., siano essi hardware o software.

Controlli in essere

Dalle informazioni e dai questionari ricevuti si evince l'esistenza di prassi e/o procedure aziendali che definiscono le modalità di accesso ai terminali, le attività di protezione dei dati sensibili e le modalità di utilizzo dei sistemi informatici aziendali. A tale proposito si segnala che:

- è presente un Responsabile della sicurezza informatica comune alla società controllante COMET S.p.A.;
- esiste una procedura di assegnazione ad ogni utilizzatore dei terminali di un "User ID" e di una "Password" personali. La combinazione è gestita a livello di CED secondo i comuni parametri di sicurezza;

- le *password* e i codici di accesso dovrebbero essere modificati – a cura del singolo utente - secondo scadenze prestabilite, ogni 120 giorni;
- alcuni terminali vengono utilizzati da più utenti. Sono previsti User ID e Password differenti che consentono un accesso personalizzato al singolo utente;
- la copia di backup dei dati presenti sul server viene effettuata quotidianamente;
- esistono delle procedure finalizzate a limitare l'accesso a dati sensibili (seppure tali dati siano fortemente limitati);
- il personale è adeguatamente formato in merito alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali;
- l'accesso ai siti è gestito tramite il Firewall aziendale. È stato creato un sistema apposito tramite il quale è possibile distinguere diversi livelli di accesso determinati siti preventivamente selezionati. Tutti i dipendenti e i collaboratori interni possono accedere ai siti previsti dal citato "sistema". Le eccezioni sono gestite attraverso autorizzazioni rilasciate direttamente dalla Direzione. In ogni caso l'accesso è previsto ai siti codificati come "business", ovvero ai siti di fornitori e partner sui quali non è possibile effettuare controlli di "qualità informatica";
- l'accesso a siti internet aventi contenuto pornografico viene limitato attraverso il Firewall aziendale;
- vengono effettuate verifiche periodiche sui processi e sul rispetto delle procedure informatiche;

- è in corso di predisposizione un Regolamento Informatico di Gruppo contenente tutti i principi procedurali da rispettare nell'utilizzo dei sistemi informatici.

Criticità rilevate propedeutiche alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale

- Non è possibile verificare ex post chi ha effettuato l'accesso a dati sensibili;
- non sono, al momento, previste procedure volte a prevenire l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- la Società opera anche nel settore della riparazione di terminali e/o di apparecchi telefonici. Tali attività non sono adeguatamente disciplinate in materia di tutela dei dati presenti nelle apparecchiature in questione.

Principi procedurali

Si ritiene opportuno, la formalizzazione, sia delle procedure non adeguatamente formalizzate, sia delle prassi sopra indicate, oltre che l'attuazione – tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza – delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

- predisposizione di adeguate procedure volte a prevenire l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- previsione di differenti livelli di controllo in merito alla riparazione sia dei personal computer, sia degli apparecchi telefonici;

- previsione di procedure volte alla tutela dei dati presenti sui terminali di cui al punto precedente;
- predisposizione di apposite schede di evidenza nelle quali specificare anche se l'attività di riparazione riguarda computer di Amministrazioni Pubbliche;
- adozione del Regolamento Informatico di Gruppo.

PARTE SPECIALE

F

REATI AMBIENTALI

Premessa

Il D. Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") l'art. 25 *undecies* che richiama alcune fattispecie di reato in materia ambientale.

Tale modifica legislativa implica il riconoscimento della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto in capo agli enti, qualora siano commesse fattispecie di reato indicate nell'art. 25 *undecies* e l'ente non abbia predisposto un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") idoneo ad impedire la realizzazione di detti reati.

L'introduzione di questa nuova "categoria" di reati, impone, quindi, a tutti gli enti che intendano avvalersi dei benefici previsti dall'art. 6 del Decreto, la predisposizione di un insieme di regole e di meccanismi di controllo volti alla prevenzione di tali fattispecie di reato.

Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di fornire una rappresentazione dei controlli che possono costituire validi elementi in grado di prevenire la realizzazione delle fattispecie di reato espressamente indicate nel sopra citato art. 25 *undecies*.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006)

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006)

Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006)

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006)

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006)

Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D. Lgs. n. 152/2006)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)

Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006)

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006)

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006)

Importazione, esportazione trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1, e art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007)

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007)

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 452 bis c.p.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DISASTRO AMBIENTALE

Art. 452 quater c.p.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*
-

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452 *quinquies* c.p.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ

Art. 452 *sexies* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque e dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art. 452 octies c.p.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE

Art. 727 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT **ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO**

Art. 733 bis c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

SCARICO NON AUTORIZZATO DI ACQUE REFLUE **INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE E** **SCARICO DELLE MEDESIME SOSTANZE IN VIOLAZIONE** **DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE CON L'AUTORIZZAZIONE**

Art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.*

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente Decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
-

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN VIOLAZIONE DEI LIMITI TABELLARI

Art. 137, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI SCARICO AL SUOLO, NELLE ACQUE SOTTERRANEE E NEL SOTTOSUOLO

Art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006

11. Il comma undici sanziona, con l'arresto sino a tre anni, chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

SCARICO IN MARE DA PARTE DI NAVI E AEROMOBILI DI SOSTANZE DI CUI È VIETATO LO SVERSAMENTO

Art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi e due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

**RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO,
COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI IN
MANCANZA DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE,
ISCRIZIONE O COMUNICAZIONE**

Art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

**REALIZZAZIONE O GESTIONE DI UNA DISCARICA NON
AUTORIZZATA**

Art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

**INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE
NELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UNA
DISCARICA O ALLE ALTRE ATTIVITÀ CONCERNENTI I
RIFIUTI**

Art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

MISCELAZIONE NON CONSENTITA DI RIFIUTI

Art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

Art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Art. 256 bis D. Lgs. n. 152/2006

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.*
- 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.*
- 3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.*
- 4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da*

dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).

INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO, DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE E OMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AGLI ENTI COMPETENTI

Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

PREDISPOSIZIONE O USO DI UN FALSO CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI

Art. 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante i trasporti.

Art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'allegato 2 del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006

- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
- 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*
- 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la*

concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

VIOLAZIONI DEL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, TRASPORTO E USO ILLECITO DI SPECIE ANIMALI E COMMERCIO DI PIANTE RIPRODOTTE ARTIFICIALMENTE

Art. 1, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni e lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto di terzi esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto di terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

FALSIFICAZIONE O ALTERAZIONE DI CERTIFICAZIONI E LICENZE E USO DI CERTIFICAZIONI E LICENZE FALSI O ALTERATI PER L'IMPORTAZIONE DI ANIMALI

Art. 3 bis, Legge 7 febbraio 1992 n. 150

- 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d) e) ed 1) del regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale.*
- 2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 del presente articolo.*

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE NOCIVE PER LO STRATO DI OZONO

Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549

- 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

SVERSAMENTO DOLOSO IN MARE DA NAVI DI SOSTANZE INQUINANTI

Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

SVERSAMENTO COLPOSO IN MARE DA NAVI DI SOSTANZE INQUINANTI

Art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Esame delle principali fattispecie incriminatrici

Artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.

La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale il titolo VI-bis, intitolato “Dei delitti contro l'ambiente” nel quale è contenuta una serie di nuove fattispecie che tutelano l'*habitat*, inteso come *insieme di componenti naturali dal quale l'uomo trae beneficio*.

Di tutti i reati contenuti nel Titolo VI, quelli che si qualificano come reati presupposto, e quindi idonei a fondare una responsabilità ex d.lgs. 231/2001, sono i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies c.p..

E' bene sottolineare che la riforma è caratterizzata da un rilevante rigore sanzionatorio, che comprende anche l'inflizione di pesanti sanzioni interdittive (come l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, divieto di contrattare con la PA, ecc.) nel caso in cui vengano commessi i reati di *inquinamento ambientale* e *disastro ambientale*.

La norma di apertura del titolo è l'art. 452-bis, che punisce il reato di **inquinamento ambientale**. Detto reato mira a tutelare il bene protetto sanzionando condotte in grado di provocare un evento dannoso rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali specificatamente indicate: acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (c.1, n.1)); ecosistema, biodiversità della flora e della fauna (c.1, n.2)).

Stante l'evidente carenza di tassatività della norma, vi sono taluni aspetti che è necessario chiarire per comprenderne appieno la portata applicativa: un primo aspetto concerne l'utilizzo dell'avverbio “abusivamente”, per caratterizzare le modalità attraverso le quali deve essere posta in essere la condotta; un secondo aspetto, invece, concerne

la definizione delle nozioni di “compromissione” e “deterioramento” che, devono essere “significativi” e “misurabili”.

A tal fine, può essere utile fare riferimento ad una delle prime pronunce della Suprema Corte intervenuta sul reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452bis c.p. a seguito della sua introduzione nel nostro ordinamento.

In tema di abusività della condotta, si afferma che *“con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dal D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 53bis, ed, attualmente, dal D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (NDR: fattispecie ora contenuta all'art. 452quaterdecies c.p.), si è recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti – idonea ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina)ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi natura diversa rispetto a quelli autorizzati. [...] Tali principi sono senz'altro utilizzabili anche in relazione al delitto in esame, rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta “abusiva”, comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative”* .

Per quanto concerne, invece, il significato da attribuire alle nozioni di “compromissione” e “deterioramento”, così statuisce la Suprema Corte: *“L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva ‘o’ svolge una funzione di collegamento tra i due termini – autonomamente*

considerati dal legislatore, in alternativa tra loro – che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della 'compromissione', in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di 'squilibrio funzionale', perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come 'squilibrio strutturale', caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi" [...] "L'ambito di operatività dell'art. 452bis c.p., è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, "significativi" e "misurabili", venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo. Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini utilizzati – anch'essi estranei al diritto ambientale, in quanto utilizzati, ad esempio, nel già citato art. 300 del d.lgs. 152/06 – considerando che il termine 'significativo' denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre 'misurabile' può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. (Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 46170 del 03-11-2016)"

Alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, può dunque ricavarsi che la fattispecie in commento appare difficilmente integrabile, in primo luogo poiché richiede il verificarsi di un evento lesivo di particolare entità, ed, in secondo luogo, poiché tale evento lesivo deve essere cagionato con una condotta posta in essere in mancanza delle legittime autorizzazioni.

Tali contorni applicativi rendono, pertanto, il rischio di reato facilmente monitorabile, sia attraverso il controllo sulla regolarità formale delle autorizzazioni (qualora la Società ne sia dotata) sia attraverso il controllo dei valori-soglia di contaminazione.

Quanto al reato di **disastro ambientale** di cui all'art. 452-*quater*, nella formulazione della norma il Legislatore ha cercato di fornirne alcune definizioni e di identificare il più possibile i casi riconducibili a detta fattispecie.

Dunque, secondo la norma, costituiscono disastro ambientale, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Per quanto riguarda la definizione di "ecosistema", l'Ufficio Massimario della Cassazione nella Relazione sulla l. 68/2015, afferma che gli ecosistemi andrebbero intesi come *"insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera"*.

Anche in questo caso la norma non risulta particolarmente tassativa per l'individuazione delle modalità di verifica idonee ad integrare il reato: può essere utile, in tal senso, fare riferimento all'art. 434 c.p. che punisce, anch'esso, il cagionamento di un disastro, dove per disastro, secondo la Cassazione (9418/2008) devono intendersi eventi *"straordinariamente gravi e complessi"*.

Sin da una prima lettura, appare evidente che gli eventi descritti nelle norme in commento sono connotati da un significativo grado di disvalore penale, pertanto la loro commissione non appare agevole.

Si tenga comunque presente che, secondo quanto previsto dall'art. 452-*quinquies* (che rientra nella categoria dei reati presupposto, pertanto idoneo a fare sorgere la responsabilità amministrativa degli enti), i reati di

inquinamento ambientale e disastro ambientale sono puniti anche a titolo colposo, quindi anche qualora gli eventi vengano cagionati per colpa, ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia o per violazione di norme di legge o di regolamenti (art. 452-*quinquies* c.p.).

Artt. 452-*sexies*, 452-*octies* c.p.

L'art. 452-*sexies* (**traffico ed abbandono di materiale ad alte radioattività**) punisce diverse condotte che caratterizzano il traffico illecito di materiale ad alta radioattività. Esse sono descritte secondo una successione conforme alle dinamiche del traffico illecito di materiale pericoloso, che in genere vede nella condotta del "disfarsi illecitamente" l'approdo finale del circuito di gestione illecita. Trattandosi di fattispecie alternativa mista, il reato sarà configurabile allorché venga posta in essere anche una sola delle condotte ivi previste, purché commessa in maniera abusiva, ossia qualora l'attività non sia stata regolarmente autorizzata dalla Pubblica Autorità.

Trattandosi di materiali di difficile reperibilità, il rischio più elevato di commissione del reato sussiste qualora l'attività dell'azienda si espliciti attraverso l'utilizzo di detti materiali.

Qualora ciò non avvenga - come nel caso di SIMEVIGNUDA S.p.a. - non si rende, quindi, necessario adottare specifiche misure poste a presidio del rischio di commissione del reato.

Quanto all'art. 452-*octies*, la norma individua le c.d. "aggravanti a struttura associativa": esse prevedono, infatti, un aumento di pena qualora i reati di cui agli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) siano finalizzate a commettere reati ambientali ovvero (nel solo caso dell'associazione di stampo mafioso) ad influenzare indebitamente la gestione pubblica ambientale.

L'aumento di pena verrà applicato, quindi, qualora sia costituita una associazione a delinquere stabilmente finalizzata alla commissione dei reati in commento.

Artt. 727 bis e 733 bis c.p.

L'art. 727 bis c.p. rappresenta il primo dei due articoli neo-costituiti ed introdotti nel codice penale con il D. Lgs. n. 121/2011. In esso vengono punite due differenti condotte: "l'uccisione, la cattura e la detenzione di specie animale selvatica protetta" e "la distruzione, il prelevamento o la detenzione di specie vegetali selvatiche protette".

La prima considerazione che si rende necessaria è che queste due fattispecie, tutelando il bene giuridico dallo "*stato di conservazione della specie*" (animale o vegetale), non possono trovare applicazione con riferimento a condotte aventi ad oggetto un solo esemplare o una quantità di esemplari trascurabile rispetto alla conservazione della specie. Tale considerazione, quindi, comporta che il rischio è configurabile solamente qualora si verifichi un evento di impatto ambientale rilevante (es.: un grosso sversamento di sostanze pericolose in un ambiente in cui si trovano specie animali o vegetali selvatiche protette, oppure una grossa esplosione). Se la Società ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza, tali eventi - **se possibili in concreto** - sono solitamente censiti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, per le società soggette a rischio di incidente rilevante, sono previste specifiche cautele da parte della normativa nazionale e regionale.

Anche per l'art. 733 bis del codice penale, valgono le medesime considerazioni già svolte per l'art. 727 bis. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale, per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia

classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. L'organizzazione, quindi, dovrà prima di tutto verificare se, nelle vicinanze delle proprie aree produttive, si possa collocare una di queste aree.

Le condotte del “distruggere” o del “comprometterne lo stato di conservazione” implicano il verificarsi di un evento di eccezionale rilevanza che può coinvolgere anche le aree limitrofe agli stabilimenti e/o ai luoghi (cantieri, etc...) dove la Società esercita la propria attività.

Tale criterio potrà risultare utile, eventualmente, anche al fine di escludere la sussistenza del rischio di commissione di questa fattispecie.

Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006

Il terzo gruppo di reati richiamati dall'art. 25 *undecies*, è composto da quei reati, già presenti nel Codice dell'Ambiente, che riguardano gli *scarichi di acque reflue*, disciplinati, nello specifico, nei commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, “TUA” o “Codice dell'Ambiente”).

A prescindere dalle diverse condotte descritte dalle fattispecie presenti nei diversi commi dell'articolo sopracitato, i controlli specifici dovranno aver a riguardo più in generale la corretta “gestione” degli *scarichi di acque reflue industriali*.

La nozione di “scarichi di acque reflue industriali” è contenuta nell'art. 74, lett. h), così come modificato nel tempo, per cui sono considerate tali “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.

Pertanto, la prima attività dovrà consistere in un censimento degli scarichi, e non è raro che si incontrino situazioni di difficoltà già solo nella fase di individuazione della natura degli scarichi esistenti.

Qualora si abbia la certezza di effettuare scarichi di acque reflue di tipo industriale, sarebbe opportuno predisporre una o più procedure per effettuare periodicamente le rilevazioni e i campionamenti finalizzati a conoscere la tipologia delle sostanze provenienti dal ciclo produttivo che si prevede di immettere nel sistema fognario o di depurazione.

Sarebbe, inoltre, opportuno, anche tramite dette procedure, assegnare chiaramente la *responsabilità* del controllo di tali scarichi a uno o più soggetti ben individuati, dotati delle necessarie *competenze tecniche* per svolgere questa attività di controllo.

Un ulteriore elemento di tutela è rappresentato dalla *documentazione* delle attività di controllo degli scarichi (analisi, rilevazioni, campionamenti) che costituisce la riprova dell'attività di controllo effettuata. L'esistenza di documentazione, infatti, consente l'effettuazione dell'attività di *monitoraggio* indipendente che viene solitamente svolta dalla funzione *internal audit*, tramite la quale si può verificare l'*attuazione* delle procedure che dispongono le attività di controllo.

Nel caso in cui vengano adottate delle procedure, esse dovranno prevedere specifici adempimenti da compiere nel caso in cui i valori siano vicini ai limiti o l'autorizzazione allo scarico sia in procinto di scadenza o, ancora, nel caso in cui sorga la necessità di aprire un nuovo scarico per il quale sia necessario richiedere una nuova autorizzazione.

Le procedure, infine, dovrebbero anche definire le *azioni correttive* da intraprendere nel caso in cui si verifichi il superamento delle soglie. E perché ciò sia possibile, sarà opportuno avere cognizione (tramite corsi, *newsletter*, abbonamenti a siti e riviste, consulenze, ecc.) di quali siano detti limiti, visto

che la *normativa* spesso si riferisce anche a disposizioni regionali che, come tali, possono variare da regione a regione.

Qualora dovesse intervenire un mutamento dell'attività tale da rendere la Società a rischio di commissione di reati riferiti allo scarico di acque reflue industriali, sarà compito dell'organo di indirizzo, eventualmente su impulso dell'OdV, adottare le procedure necessarie in attuazione dei principi contenuti nel presente Modello.

Artt. 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis D. Lgs. n. 152/2006

Il quarto gruppo di reati riguarda la materia dei rifiuti che trova applicazione in pressoché tutte le organizzazioni. Ovviamente la materia acquista maggiore rilevanza nelle organizzazioni produttive di beni e minore con riferimento a quelle produttive di servizi.

E' sempre utile tenere presente che l'illecito amministrativo da reato può ritenersi configurato solo qualora l'ente consegua un interesse o un vantaggio: con riferimento al tema della gestione dei rifiuti, è noto che essa imponga oneri e costi, che vengono certamente minimizzati qualora la gestione avvenga in modo abusivo o (a tal fine, sufficiente) incontrollato.

Tale risparmio di spesa potrebbe, quindi, costituire un vantaggio rilevante ai sensi del d.lgs. 231, per tale motivo è necessario gestire le attività connesse alla materia dei rifiuti con diligenza e controllo.

Il rischio, fatta eccezione per quelle organizzazioni che svolgono un'attività professionale nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti (smaltitori, trasportatori, gestori di discariche o di impianti di smaltimento o termovalorizzatori, ecc.), nella normalità dei casi é strettamente legato alle attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dal proprio ciclo produttivo, rispetto ai quali la Società acquista la qualifica di "produttore" del rifiuto.

Attività che solitamente implica l'individuazione della tipologia del rifiuto, il deposito e l'affidamento dello stesso allo smaltitore.

In questo contesto, l'organizzazione deve evitare il rischio che lo stanziamento o il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti prodotti in un'area interna allo stabilimento, prima che gli stessi vengano consegnati allo smaltitore, possa essere considerata attività di "raccolta" (art. 256, comma 1), "deposito temporaneo" (nel caso dei rifiuti sanitari pericolosi, art. 256, comma 6) o addirittura di "gestione di discarica non autorizzata" (art. 256, comma 3), integrando quindi, una delle fattispecie di reato richiamate.

Ai fini della presente Parte Speciale è utile fare riferimento alla nozione di "discarica" fornita dal d.lgs. 36/2003: *"area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno"*.

A tal riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che *"in tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo [...] non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione (Cass. Pen., Sez. III, n. 8061/2013)"*.

Inoltre, al fine di fornire delle esemplificazioni con riferimento alla possibile modalità di verifica del reato di cui all'art. 256, c. 3 del D. Lgs. 152/2006, è utile riportare un orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale ci si trova in presenza di una discarica abusiva:

"[...]tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato. Essa [...]dovrebbe presentare, tendenzialmente, una o più tra le seguenti caratteristiche (considerabili come elementi di fattispecie): accumulo, comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso di materiali; definitività del loro abbandono; degrado [...] tendenziale dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione [...] (Cass. Pen. n. 1188/2012)"

Il rischio, quindi, è che un deposito del rifiuto per un lasso di tempo eccessivo, possa essere considerato reato. Pertanto, è importante che i controlli specifici di quest'area assicurino una corretta gestione dei tempi di stoccaggio e consegna allo smaltitore, che sono funzione dell'organizzazione dello smaltitore, rispetto a quelli di produzione dei diversi rifiuti, che sono, invece, dipendenti dal ciclo produttivo.

Anche in questo caso, quindi, il processo dovrà essere regolato da specifiche procedure che assicurino, esatta individuazione di ruoli e responsabilità, documentazione dei controlli e possibilità di verifica (*audit*), oltre che la segnalazione di eventuali anomalie riscontrate. Solo così si potrà dire di avere "sotto controllo" il processo e di poterlo "gestire".

Un ulteriore rischio è legato al principio consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui sussiste una sorta di co-responsabilità tra tutti i soggetti che intervengono nel processo di smaltimento, a cominciare dal produttore,

per finire con l'organizzazione che ne effettua lo smaltimento ultimo, inclusi tutti i soggetti che, anche solo temporaneamente, "detengono" i rifiuti.

Ne deriva che, un elemento fondamentale è rappresentato dall'esistenza di un valido sistema di selezione dei fornitori ("procedura acquisti") in grado di garantire la selezione del fornitore in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente e lecitamente al servizio di smaltimento che si intende assegnare.

La procedura, quindi, non dovrà essere pensata unicamente per assolvere al solo fine di ricercare l'offerta migliore tra i diversi proponenti, ma dovrà garantire, tramite una preventiva analisi documentale, che il soggetto sia in possesso di tutte le autorizzazioni ed i requisiti previsti per legge per svolgere l'incarico.

In quest'ottica, la procedura deve prevedere la Gestione dell'Anagrafica Fornitori, inclusi meccanismi a monte per l'inserimento nell'albo, che prevedano l'acquisizione della documentazione necessaria a valutare i requisiti organizzativi e di legge; e meccanismi a valle, cioè dopo aver assegnato il servizio, volti a verificarne l'efficacia e l'efficienza della prestazione resa ("valutazione dei fornitori"). A tal fine, può risultare utile agganciare il sistema di segnalazione delle non conformità al sistema di valutazione del fornitore.

Questi elementi servono a prevenire il rischio che la scelta di uno smaltitore, che si rilevi successivamente oggetto di indagine e di contestazioni per violazioni al TUA, possa comportare, anche per l'ente "produttore" del rifiuto, la contestazione della fattispecie prevista attualmente all'art. 452^{quaterdecies} c.p.: *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce, abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti"*.

Tale fattispecie, poi, può essere contestata quale manifestazione dell'esistenza di una "associazione per delinquere" tra tutti i soggetti che intervengono nel processo di gestione dei rifiuti, nella quale l'accusa può ritenere coinvolto anche il produttore del rifiuto nel caso in cui vi fosse stata conoscenza da parte di questo delle irregolarità/violazioni poi realizzate dal trasportatore o smaltitore.

Ipotesi, questa, che potrebbe trovare applicazione - ad esempio - qualora un soggetto a cui l'ente abbia affidato il servizio di smaltimento, gestisca i rifiuti conferiti in modo abusivo. Se, poi, il fornitore prescelto abbia anche pattuito con l'ente un prezzo più basso rispetto al mercato, è facilmente contestabile il requisito dell'interesse o vantaggio per l'ente richiesto dal Decreto 231 per l'integrazione dell'illecito amministrativo.

Il rischio, poi, è rafforzato dalla considerazione che l'accusa può coinvolgere nell'indagine/processo il produttore del rifiuto utilizzando due mezzi alternativi: la contestazione dell'associazione per delinquere ovvero quella del concorso di persone.

Per meglio comprendere il concetto, si riporta quanto chiaramente stabilito dalla Corte di Cassazione: *"Il produttore iniziale dei rifiuti che consegna tali rifiuti ad un altro soggetto, che ne effettua, anche in parte, il trattamento, conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento. Infatti, chi conferisce i propri rifiuti a terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti. (Cass. Pen., Sez. III, n. 13025/2014)"*

Ne deriva che, ognuno dei soggetti coinvolti nella complessiva gestione dei rifiuti appare tenuto ad un duplice obbligo di condotta: la conformità alle leggi per la propria frazione di attività di "gestione" e un obbligo di

controllo sulla corretta esecuzione del tratto dell'attività complessiva immediatamente precedente o successiva alla propria.

Quanto, infine, all'art. 259, comma 1, del TUA, tale fattispecie trova applicazione unicamente con riferimento alle spedizioni transfrontaliere, per via del richiamo al Regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259 (abrogato e sostituito dal n. 1013/06), che sono effettuate da soggetti che esercitano questa attività in modo professionale. Ad ogni modo, anche nei loro confronti valgono le considerazioni fatte in termini di concorso e, quindi, anche quanto detto con riferimento alle procedure di selezione dei fornitori.

Art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 e art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993

Il quarto gruppo di reati, può essere individuato con riferimento alle fattispecie che tutelano l'"Atmosfera". Queste sono: 1) la fattispecie che sanziona il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente disciplina (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006) e 2) quella che sanziona l'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993).

Anche con riferimento a queste due fattispecie valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento al controllo sugli scarichi delle acque reflue.

In particolare, l'ente, una volta accertato che tali immissioni effettivamente avvengono, dovrà organizzare la propria attività prevedendo una o più procedure per la misurazione delle immissioni in atmosfera.

Tali misurazioni - che potranno essere effettuate internamente o tramite l'ausilio di tecnici esterni nel caso di assenza delle necessarie competenze - costituiscono il controllo di primo livello sul rischio di immissioni sopra soglia o contenenti sostanze ora vietate.

Le procedure dovranno prevedere la periodicità di queste misurazioni rispetto alle peculiarità del ciclo produttivo (numero di punti di emissione, quantità di immissioni, tipologia delle sostanze), in modo da garantire la tempestività di eventuali azioni correttive nel caso in cui si rilevino scostamenti significativi.

I controlli e le misurazioni dovranno essere documentati sia per assolvere l'onere probatorio, sia per consentire il monitoraggio da parte di soggetti terzi (sia interni che esterni): c.d. "controllo di secondo livello".

Nelle procedure dovranno essere ben definite le responsabilità delle diverse azioni (controllo, archiviazione, segnalazioni, ecc.), incluse quelle da porre in essere qualora le misurazioni rilevino situazioni di non conformità.

Funzione e Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale, completo della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati
- CCNL
- Codice Etico
- Manuale Qualità.

Con riferimento alla normativa sull'ambiente:

- Codice Penale
- Decreto Legislativo n. 152/2006
- Decreto Legislativo n. 151/2005
- Decreto Ministeriale 65/2010
- Procedure, Linee Guida, Istruzioni operative che dovranno essere adottate dalla Società nel rispetto della normativa ambientale
- Ogni altra normativa interna adottata da SIMEVIGNUDA in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Partner, Fornitori (progettisti, fabbricanti, installatori e terzi contraenti) deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SIMEVIGNUDA S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle

attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Identificazione delle attività sensibili

In considerazione dell'attività svolta da SIMEVIGNUDA S.p.A., e tenuto conto della ricognizione effettuata per valorizzare l'eventuale impatto ambientale determinato dall'operatività e dall'organizzazione della Società, gli ambiti e le aree aziendali più esposte al rischio di commissione di reato ambientale sono le seguenti:

- produzione di rifiuti.

Nell'ambito della suddetta area, le attività operative che, per peculiarità ed eventuali carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto 231 sono le seguenti:

- 1) attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
- 2) formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;
- 3) adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- 4) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;
- 5) acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- 6) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- 7) previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
- 8) rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza.

Prima di proseguire oltre, si rileva che SIMEVIGNUDA S.p.A. ha adottato ed implementato un'istruzione operativa in applicazione della direttiva RAEE.

Ciò assume rilievo poiché risulta regolamentata l'attività più sensibile a rischi penali ai fini della presente parte speciale.

Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del *management* responsabile anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o ai loro delegati, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di *audit*;
- c) prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d) prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o di altre remunerazioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e) prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f) applicare il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello per le violazioni dei principi procedurali previsti e delle relative procedure (vigenti e di prossimo conio).

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello, se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata ratifica da parte del soggetto competente.

Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti.

Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti, oltre che della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale, sono posti a carico della Società, con riferimento a quanto previsto dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività, oltre a quanto già previsto nell'istruzione operativa "Direttiva RAEE", occorre:

- individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività, dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei

rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli radiometrici per il loro allontanamento;

- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito e al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si dovrà: compilare la scheda Sistri - Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri - Area movimentazione, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;

- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali

Per detta attività occorre:

- predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori

Per detta attività occorre:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti SIMEVIGNUDA S.p.A..

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori;

- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate

Per detta attività occorre:

- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei "Rapporti annuali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale", finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza

Per detta attività occorre:

- redigere dei report periodici da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

I referenti ambientali della Società seguono corsi di aggiornamento legislativo in campo ambientale tenuti da docenti esterni qualificati.

In relazione all'introduzione dei Reati Ambientali nell'ambito della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, si dovranno prevedere attività di informazione e

formazione al personale SIMEVIGNUDA S.p.A. direttamente coinvolto nelle attività a rischio di reato, anche attraverso un ampliamento dell'attuale offerta formativa allo scopo di valorizzare ulteriormente, in piani e programmi ad essa inerenti, le specifiche tematiche connesse agli aspetti ambientali ed alle implicazioni di carattere gestionale da questi ultimi derivati.

Attività ispettiva e di impulso dell'OdV

Fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale del Modello sul sistema disciplinare e sull'OdV, compiti ulteriori di codesto organo sono:

- a) sollecitare l'aggiornamento delle procedure comportamentali o l'adozione di ulteriori che si dovessero rendere necessarie per la minimizzazione dei rischi di reato;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, con la raccomandazione delle opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile o ai sub responsabili;
- c) verificare periodicamente l'effettiva attuazione delle procedure adottate dalla Società. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento della materia ambientale e l'OdV. Tali flussi informativi avranno ad oggetto report da inviare con cadenza periodica e/o ad evento, qualora (in quest'ultimo caso) si verificano circostanze che si ritiene debbano essere segnalate all'OdV (ad esempio, nel caso in cui si agisca in deroga alle procedure previste per motivi di carattere eccezionale).

PARTE SPECIALE

G

**REATI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DEL
DIRITTO D'AUTORE**

**TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171, comma 1, lett. a bis) e comma 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se il reato di cui sopra è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171 bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171 ter Legge del 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della

presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171 *septies* Legge del 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171 *octies* Legge del 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

L'APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DI SIMEVIGNUDA S.P.A.

Premessa

Il rischio di commissione di reati esaminati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente in alcune aree (attività, funzioni, processi) tra i quali assumono una rilevanza centrale gli ambiti in cui il personale opera nella gestione dei *software* aziendali, nonostante le capacità e le conoscenze tecniche che connotano i Dipendenti operanti in tale ambito.

Potenziali aree di attività a rischio

All'interno della realtà SIMEVIGNUDA, le attività a rischio di integrazione di uno dei delitti sopra richiamati sono le seguenti:

1. Gestione dei sistemi informativi forniti da soggetti terzi, con particolare riguardo all'acquisto e gestione di licenze *software* ed all'acquisto e gestione di banche dati.
2. Gestione del sito Internet.

Possibili condotte illecite

- Con riferimento al punto *sub* 1), il reato di abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o di illecito utilizzo di banche dati (art. 171 *bis* L. 633/1941) potrebbe essere commesso con lo scopo di consentire un risparmio alla Società in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza.
- Per quanto riguarda, invece, il punto *sub* 2), il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. *a-bis*), L. 633/1941, potrebbe essere commesso inserendo nel sito internet della Società un'opera dell'ingegno protetta o non impedendone l'inserimento da parte di terzi.

Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di SIMEVIGNUDA S.p.A.

Il rischio di commissione dei suddetti reati all'interno della Società è considerabile meramente quale rischio astratto in virtù del fatto che SIMEVIGNUDA ha adottato un documento nel quale vengano richiamate politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati dalla normativa posta a reprimere le violazioni del diritto d'autore.

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- procedere ad installazione di prodotti *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- procedere all'installazione di prodotti *software* sul personal computer in uso, in violazione delle procedure aziendali in materia;
- con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;
- utilizzare *software*/banca dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta.

Inoltre, SIMEVIGNUDA S.p.A.:

- definisce e comunica a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo del *software* e delle banche dati in uso;
- controlla periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- censisce i prodotti in uso su ciascuna postazione
- prevedere nei rapporti contrattuali con *partner*/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che

possano determinare violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Aree interessate alla presente Parte Speciale.

Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno eventualmente adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE

H

**REATI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE**

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)

Procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter, D. Lgs. 286/1998)

Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.)

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI **IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis.

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sussistono se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;*
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.*

PROCURATO INGRESSO ILLECITO

Art. 12, commi 3, 3bis, 3ter, D. Lgs. 286/1998

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai

commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA CLANDESTINA

Art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E **SFRUTTAMENTO DEL LAVORO**

Art. 603bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 euro a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*
-

Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di SIMEVIGNUDA S.p.A. nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati relativi all'impiego di lavoratori irregolari previsti dall'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

I reati in materia di immigrazione

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento, ad opera dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dell'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/01 che, seppur rubricato come "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", individua al proprio interno diverse fattispecie di reato, non solo concernenti la condotta di impiego dei lavoratori irregolari (art. 22, comma 12*bis*, D. Lgs. 286/1998), bensì anche le condotte concernenti il trasposto, l'ingresso o la permanenza irregolare nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3*bis*, 3*ter* e 5 D. Lgs. 286/1998).

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 22, comma 12*bis*, l'Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di

soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è perseguibile ai sensi del D. Lgs. 231/01, se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative tra di loro):

a) in numero superiore a tre;

b) minori in età non lavorativa;

c) esposti a situazioni di grave pericolo con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Per la configurazione della responsabilità amministrativa, pertanto, non è sufficiente che l'Ente impieghi alle proprie dipendenze soggetti il cui permesso di soggiorno è irregolare, bensì è richiesto quale requisito ulteriore la verifica di almeno una delle anzidette condizioni fattuali.

Le fattispecie di procurato ingresso illecito e permanenza clandestina nel territorio dello Stato sono state introdotte successivamente nel Decreto 231, precisamente ad opera della l. 161/2017.

Con riferimento al reato di procurato ingresso illecito (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 Testo Unico Immigrazione), tramite esso vengono punite le condotte dei soggetti (che, ricordiamo, affinché sorga la responsabilità dell'ente devono trovarsi con quest'ultimo in un rapporto di "immedesimazione organica") i quali, in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno cinque stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

Sono previsti aumenti di pena qualora: i) il fatto sia commesso da tre o più

persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; ii) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive sono previste; iii) i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; iv) siano commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto (in quest'ultimo caso si noti che risulta implicito l'interesse e vantaggio della Società)

Quanto, invece, al favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, c. 5 Testo Unico), in questo caso viene punita la Società che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisce la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Sebbene il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603bis c.p. sia contenuto all'art. 25quinquies del D. Lgs. 231/01, si è ritenuta opportuna la trattazione nella presente Parte Speciale poiché la commissione di tale reato è sovente strettamente legata ai fenomeni di immigrazione clandestina.

Il reato può integrarsi mediante due diverse condotte:

- a) una condotta di *reclutamento* di manodopera, destinata al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, ed
- b) una condotta di *utilizzo, assunzione o impiego* di manodopera con la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento

entrambe poste in essere approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Nello stesso articolo, al terzo comma, il legislatore fornisce una descrizione

delle condizioni fattuali che determinano la situazione di sfruttamento, segnatamente:

- condizioni retributive inadeguate, sia con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, sia con riferimento alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ripetuta violazione dei diritti concernenti il riposo settimanale, le ferie, i permessi, ecc.;
- violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio degradanti.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che si verifichi anche solo una delle predette condizioni.

Valutazione del rischio ed individuazione dei processi sensibili

Avendo riguardo alla realtà di SIMEVIGNUDA S.p.A. si ritiene che, delle fattispecie descritte nella presente Parte Speciale, l'unica che possa considerarsi astrattamente configurabile sia quella di cui all'art. 22, comma 12bis del Testo Unico.

Il rischio di verifica dei reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina appare, infatti, pressoché nullo in ragione dei principi e dei valori etici cui si ispira l'attività di SIMEVIGNUDA S.p.A., già contenuti nel Codice Etico e la cui applicazione è comprovata sin dall'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della Società.

Le considerazioni dianzi riportate possono ritenersi parimenti riferibili al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603bis c.p.

Per quanto concerne, invece, il reato di impiego di lavoratori irregolari, i settori/processi/attività esposti maggiormente a rischio possono essere

suddivisi in due macrocategorie:

- selezione e assunzione di lavoratori stranieri;
- affidamento, gestione e vigilanza sui contratti d'appalto, d'opera e somministrazione.

Processi ed Attività Sensibili:

- Selezione e assunzione del personale;
- Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;
- Vigilanza sui lavori affidati e sulla somministrazione di manodopera.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Amministratore delegato (coadiuvato dal consulente esterno del lavoro);
- Responsabile amministrazione.

Principi generali di comportamento (da osservare)

Gli amministratori e i dipendenti di SIMEVIGNUDA S.p.A., nonché i consulenti e partner, sono comunque tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- osservare strettamente leggi e regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori con modalità irregolari;
- osservare strettamente le regole contenute nel Codice Etico ed infliggere le opportune sanzioni nel caso in cui vengano adottati comportamenti ad esso contrari;
- svolgere le attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto delle norme interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- rendere edotte le eventuali agenzie esterne che si dovessero occupare della selezione del personale dell'adozione del Modello da parte della Società ed invitarle a rispettarne i principi ivi contenuti;
- nel caso in cui in futuro vengano assunti lavoratori provenienti da paesi extra-UE, partecipare attivamente all'espletamento degli adempimenti burocratici necessari all'ottenimento e/o al rinnovo del permesso di soggiorno;
- nel caso in cui sia l'agenzia interinale ad occuparsi della gestione dei permessi di soggiorno, richiedere la trasmissione periodica della documentazione e vigilare sulla regolarità;
- monitorare costantemente - in caso di modifiche o riforme - le indicazioni degli adempimenti da espletare per la regolarità del soggiorno sul sito www.interno.gov.it;
- nominare una figura interna incaricata della tenuta e conservazione della documentazione inerente i permessi di soggiorno, in modo che essa sia sempre disponibile per l'Organismo di Vigilanza;
- segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati alla Società che destino il sospetto di irregolarità nell'impiego di lavoratori stranieri.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25^{quinqies} e 25^{duodecies} del D. Lgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento

previsti nella presente Parte Speciale;

- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nell'impiego di lavoratori con modalità irregolari.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati di impiego di lavoratori irregolari diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento ed, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV viene garantita la libertà di accesso a tutte le attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE

I

**REATI DI
CORRUZIONE TRA PRIVATI**

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI *EX* D. LGS. N. 231/2001 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)

CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635 c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635bis c.c.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

L'APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DI SIMEVIGNUDA S.P.A.

Premessa

Il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) è stato introdotto nel nostro ordinamento ed inserito nella categoria dei reati presupposto ad opera della l. 190/2012; successivamente - precisamente con il d. lgs. 38/2017 - sono state apportate alcune rilevanti modifiche all'art. 2635 c.c. ed è stata introdotta la nuova fattispecie di "istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635bis c.c. (al contempo inserita tra le fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente).

Senza pretesa di esaustività, per ciò che interessa in questa sede è sufficiente segnalare che le suddette modifiche hanno comportato un'estensione dell'area di punibilità, sia dal punto di vista dei soggetti attivi del reato, sia dal punto di vista delle condotte punibili, ed un inasprimento delle sanzioni comminate in caso di commissione di illeciti amministrativi aventi quali reati presupposto tali fattispecie.

Per quanto concerne i soggetti attivi del reato di corruzione tra privati, si segnala l'introduzione del periodo *"si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo"*: la ratio è, quindi, quella di estendere la punibilità anche a coloro che esercitano un potere direttivo "di fatto", senza essere titolari delle cariche menzionate nel primo periodo dello stesso comma.

Ancora, con riferimento ai soggetti attivi del reato, viene introdotto l'inciso *"anche per interposta persona"*, sia con riferimento alla corruzione "attiva (posta in essere da chi dà o promette danaro o altra utilità ad un soggetto facente parte di una Società affinché questi ometta o compia atti contrari ai doveri del proprio ufficio)", sia con riferimento alla corruzione "passiva

(chi riceve o sollecita la dazione di danaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio od omettere un atto del proprio ufficio)”: viene così, ricompresa nell’area di punibilità anche la condotta posta in essere tramite l’“intermediario”.

Quanto, invece, all’estensione delle condotte punibili, preme evidenziare come la nuova formulazione (“per compiere o per omettere un atto [...]”), si differenzi rispetto a quella previgente per l’eliminazione del riferimento all’effettivo compimento dell’atto o dell’omissione e del riferimento alla produzione di un “nocumento” alla società.

L’eliminazione di tali riferimenti si sostanzia in una significativa anticipazione dell’intervento penale, precisamente al momento della conclusione del “*pactum sceleris*”, non essendo necessario che il patto corruttivo si traduca nell’effettivo compimento dell’atto o dell’omissione o che venga cagionato un danno alla Società.

Le soglie di rilevanza penale viene, tuttavia, ulteriormente arretrata con l’introduzione dell’art. 2635bis c.c., rubricato “Istigazione alla corruzione tra privati”, che contempla il caso in cui l’offerta del patto corruttivo non venga accettata.

Preliminarmente deve darsi atto che la Società ha progressivamente conformato lo svolgimento della propria attività al rispetto dei valori e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

A tal proposito, SIMEVIGNUDA evita e condanna in particolare il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti - pratiche corruttive, in ogni forma - allo scopo di raggiungere i propri obiettivi economici.

Potenziali aree di attività a rischio

Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati contemplato nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

1. Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo) o fornitori (c.d. ciclo passivo).
2. Selezione e assunzione del personale.
3. Rapporti con banche/finanziarie/creditori.

Possibili condotte illecite

In relazione al punto *sub 1*), all'interno del ciclo attivo, il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso da parte di un membro del C.d.A. (**apicali**) e/o di Responsabili della Funzione interessata (**sottoposti**), nonché da sottoposti alla direzione e alla vigilanza di tali soggetti (**sottoposti**):

i) nella vendita di beni ad altra società, con lo scopo di ottenere dal cliente la conclusione di un contratto;

ii) nell'esecuzione di prestazioni di servizi ad altra società, al fine di corrompere un concorrente durante la partecipazione a una "gara privata" affinché lo stesso presenti condizioni peggiori.

Nel ciclo passivo, invece, il reato di corruzione potrebbe essere integrato nei confronti dei fornitori della Società per ottenere beni/servizi a migliori condizioni e/o a prezzi più favorevoli.

Per quanto riguarda, invece, il punto *sub 2*), la corruzione potrebbe essere commessa mediante l'assunzione da parte della Società SIMEVIGNUDA di persone a conoscenza di segreti industriali di Società concorrenti al fine di ottenere la rivelazione di tali segreti.

Con riferimento, infine, al punto *sub 3*), il reato potrebbe essere commesso, da un lato, nei rapporti con le banche, mediante la corruzione di funzionari per ottenere benefici economici, dall'altro, nei rapporti con le finanziarie, tramite la corruzione di un dipendente al fine di evitare che la Società sia segnalata alla U.I.F..

Da ultimo, il reato di corruzione potrebbe integrarsi nei rapporti con i creditori con lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Società ovvero al fine di ritardare l'azione esecutiva.

Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di SIMEVIGNUDA S.p.A.

Da un lato, è opportuno segnalare che il Modello 231 di SIMEVIGNUDA S.p.A. ha una sezione dedicata ai rapporti illeciti con la P.A. (al cui interno hanno un ruolo preminente i reati di corruzione), dall'altro che la Società adotta e segue politiche aziendali rivolte alla prevenzione dei reati di corruzione espresse nel Codice Etico vigente.

Taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle Parti Speciali A e C del Modello 231 di SIMEVIGNUDA sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione: **la procedura di selezione del personale, la procedura di gestione degli omaggi, la procedura di gestione della tesoreria, e la formalizzazione di un sistema di deleghe e procure per la gestione dei rapporti con le banche** (per citare le principali).

Occorre, inoltre, prevedere un'apposita procedura riguardante la "selezione dei fornitori" (già "suggerita" nella Parte Speciale C del Modello), e un'altra avente ad oggetto la "gestione dei rapporti con i creditori", nonché, infine, occorre prevedere una procedura finalizzata alla regolamentazione dei "rapporti con gli enti certificatori".

Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione (*rectius* la riduzione massima) del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, SIMEVIGNUDA deve adottare e predisporre una serie di principi generali di comportamento, fermo restando il rigoroso rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure sopra "suggerite".

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: *i)* eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, *ii)* siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere "*facilitation payments*", ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;
- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità di SIMEVIGNUDA S.p.A. di redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del *management*;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;

- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i *facilitation payments*, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è “consuetudinaria” nel settore di *business* o nel Paese nel quale l'attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 38/2017 si ritiene che i presidi già esistenti in applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo siano efficaci alla minimizzazione del rischio di verifica del reato.

Appare opportuno raccomandare l'implementazione ulteriore della formazione del personale sul tema specifico, soprattutto alla luce dell'estensione dell'area di condotte e soggetti punibili.

Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Aree interessate alla presente Parte Speciale.

Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE
L
REATO DI
AUTORICICLAGGIO

Premessa

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, reca una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione fiscale. Tra queste è possibile menzionare il nuovo reato di autoriciclaggio ex art. 648 *ter.1* c.p..

Dopo aver introdotto il suddetto reato nel Codice penale, il legislatore ha proceduto anche a modificare l'articolo 25 *octies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti.

La norma risulta sintomatica della volontà del legislatore non solo di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo ma, altresì, di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

Proprio in questa seconda prospettiva, dunque, va intesa la nuova fattispecie sanzionatoria a carico degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter.1*, si accompagnano, in via autonoma, anche le sanzioni amministrative a carico dell'ente, sempre che sussista un interesse per quest'ultimo o ne derivi un vantaggio.

Le attività maggiormente a rischio in tal senso e, pertanto, oggetto di specifica analisi nella presente parte speciale, sono quelle connesse ai reati “tributari”. Si ritiene, quindi, necessario procedere con la disamina dei processi che hanno ripercussioni in materia fiscale/tributaria.

In seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs 195/2021, la fattispecie oggetto della presente parte speciale si è arricchita di un rilevante comma. Infatti, la norma sancisce che ove sia stata commessa una contravvenzione, la stessa può rilevare come presupposto per l'integrazione del reato di autoriciclaggio ove si tratti di una fattispecie punita con l'arresto superiore nel minimo a sei mesi e/o nel massimo ad un anno.

Inoltre, il medesimo decreto ha interpolato la norma eliminando il riferimento ai delitti “non colposi”, pertanto ad oggi il profitto di ogni tipologia di delitto, doloso o colposo, può essere oggetto del reato di autoriciclaggio.

Pertanto, si ritiene che in via indiretta possano incidere sulla configurazione di detto illecito anche condotte afferenti agli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, in quanto categorie di reati colposi previste dal D. Lgs 231/2001.

I rischi in questione ed altri di reato “presupposto” per la commissione del reato di autoriciclaggio possono ritenersi già mappati e gestiti secondo quanto previsto e disciplinato nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

Altri e diversi rischi di reato “presupposto” per la commissione del reato di autoriciclaggio possono ritenersi già mappati e gestiti secondo quanto previsto e disciplinato nelle altre Parti Speciali del presente Modello, e, in particolare, in quelle aventi ad oggetto i reati societari e i reati contro la Pubblica Amministrazione; ciò, almeno fino a quando non si avranno chiarimenti in merito dalle principali associazioni di categoria.

TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE *EX* D. LGS. N. 231/2001 AUTORICICLAGGIO

Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

AUTORICICLAGGIO

Art. 648 ter.1 c.p.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CHE HANNO RIPERCUSSIONI IN MATERIA FISCALE/TRIBUTARIA

Soggetti coinvolti

Tutte le attività ordinarie che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria vengono gestite dall'ufficio amministrativo coadiuvato dallo Studio di Consulenza Fiscale e Tributaria e con il coinvolgimento della Società Capogruppo e del Revisore Unico.

Le operazioni di carattere straordinario vengono gestite nel rispetto dello Statuto e della normativa civilistica vigente, con il coinvolgimento di tutti i soggetti necessari (soci, amministratori, organismi di controllo).

Controlli in essere

Per lo svolgimento di tutte le attività che hanno ripercussioni di carattere fiscale e tributario la prassi prevede il coinvolgimento diretto dell'Ufficio Amministrativo, costantemente affiancato dallo studio di consulenza fiscale e tributaria. Nello specifico, la redazione delle dichiarazioni dei redditi e di tutti gli adempimenti fiscali, oltreché la determinazione dell'impatto fiscale sul bilancio di esercizio sono svolti dallo Studio di Consulenza Fiscale, mentre l'ideazione, la definizione ed il completamento delle operazioni straordinarie vengono gestite dal Consiglio di Amministrazione, su input dei Soci della società o anche da parte della Capogruppo, coadiuvato dallo Studio di consulenza fiscale e tributaria e dai consulenti fiscali della Controllante.

Ai fini di una migliore rappresentazione del coinvolgimento dello Studio di consulenza fiscale e tributaria, si ritiene opportuno richiamare integralmente il contenuto della Parte speciale B del presente MOGC.

La redazione del bilancio di esercizio vede coinvolte diverse funzioni che effettuano i controlli necessari a garantire la tutela della società dal rischio di commissione dei reati societari di cui alle precedenti parti speciali.

Questo processo che, come detto, una volta formalizzato in apposita procedura può ritenersi idoneo a tutelare la Società da eventuali rischi di commissione dei reati di falso in bilancio, non prevede però alcun controllo da parte della Società, sulla gestione dell'impatto fiscale delle operazioni contabilizzate.

Tutte le operazioni straordinarie sono gestite nel rispetto della normativa civilistica e fiscale di riferimento.

Per ogni operazione straordinaria sono previsti una serie di controlli volti a tutelarne la correttezza, quali la stesura di verbali e *reports* scritti che riportano l'attività svolta, il coinvolgimento Sindaco Unico e la verifica delle relative clausole statutarie.

I poteri di rappresentanza sono regolarmente aggiornati e viene conservato un elenco dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza e dei poteri di cui dispongono.

Per ogni procura o delega interna esistono i documenti che ne attestano il conferimento.

Criticità rilevate

Attualmente non sono presenti procedure in grado di limitare il rischio di commissione di reati dichiarativi tributari in genere.

La mancanza di apposite procedure formalizzate può comportare il rischio di commissione dei reati dichiarativi tributari che potrebbero in tal modo assumere la connotazione di reato presupposto ai fini della commissione del reato di autoriciclaggio. Pertanto, si ritiene assolutamente necessaria la

predisposizione di procedure migliorative che rispettino i principi procedurali di seguito elencati.

Principi Procedurali

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

SIMEVIGNUDA S.p.A., nello svolgimento delle attività che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del rischio di reato, anche avvalendosi di apposite schede di evidenza, si deve ispirare ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella gestione delle attività fiscali-tributarie;
- chiara elencazione, dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire alla funzione che cura la predisposizione dei documenti fiscali e dichiarativi, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura delle dichiarazioni tributarie;
- sottoscrizione di un programma definito degli incontri - comprendente il nominativo dei partecipanti e la funzione ricoperta - in cui è coinvolto il consulente fiscale;
- redazione di un apposito verbale interno che riassume i contenuti degli incontri di cui al punto precedente;
- definizione di un adeguato piano di informazione e formazione aziendale in materia di rischio fiscale;
- verifica periodica (a cura dell'Ufficio Amministrativo) dell'effettivo versamento delle ritenute previdenziali obbligatorie;

- previsione di uno specifico richiamo al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio nelle procedure riguardanti:
 - transazioni infragruppo (importante)
 - gestione degli investimenti
 - marketing, commerciale e servizi di consulenza vari
 - corruzione tra privati
 - gestione dei finanziamenti pubblici
 - delitti e contravvenzioni ambientali
 - delitti e contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Presidi di controllo generali

I presidi di controllo da implementare devono consentire un adeguato grado di trasparenza e tracciabilità delle operazioni svolte, nel rispetto del sistema di deleghe e procure adottato. A tali fini, a titolo di esempio, si rivelano particolarmente utili gli applicativi gestionali in grado di garantire segregazione dei ruoli, rispetto dei livelli autorizzativi e controlli automatici nel processo di gestione dei flussi monetari e finanziari.

- Codice Etico^{[L]_{SEP}}
- Sistema di deleghe e procure^{[L]_{SEP}}
- Procedura relativa alla gestione dei flussi finanziari e monetari^{[L]_{SEP}}
- Procedura relativa alla gestione degli investimenti^{[L]_{SEP}}
- Procedura acquisti^{[L]_{SEP}}
- Utilizzo di applicativi gestionali (es. JDE, SAP)^{[L]_{SEP}}
- Sistemi di tax compliance (e.g. Tax Control Framework)^{[L]_{SEP}}
- Adeguata formazione del personale coinvolto nelle aree sensibili.

Sulla base delle considerazioni sin ora svolte, è possibile indicare alcuni principi di controllo, di carattere generale, idonei a prevenire il rischio di commissione del reato di autoriciclaggio:

- Divieto di occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società;
- Garanzia di trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie (già disciplinata nelle precedenti parti speciali);
- Utilizzo nelle transazioni del sistema bancario, laddove possibile (già disciplinata nelle precedenti parti speciali);
- Utilizzo o impiego unicamente di risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate (già disciplinata nelle precedenti parti speciali);
- Formalizzazione delle condizioni e dei termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società appartenenti al medesimo gruppo (già disciplinata nelle precedenti parti speciali).

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, deve vigilare:

- sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso a prevenire la commissione di comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito di eventuali mutamenti nella realtà organizzativa e/o delle condizioni legislative.

A tal fine, qualsiasi soggetto coinvolto nei processi in esame nella presente parte speciale, deve provvedere a comunicare all'Organismo di Vigilanza problematiche rilevanti, situazioni di conflitto di interesse o comunque a rischio.

Il Responsabile Amministrativo deve trasmettere semestralmente, attraverso appositi report all'Organismo di Vigilanza, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali verificatesi nel periodo di riferimento.

Si allega, a titolo puramente esemplificativo, una bozza di procedura di gestione del processo di redazione del bilancio, che tiene conto anche dei rapporti con il consulente fiscale. Tale bozza potrà aiutare a definire formalmente il calendario delle attività da predisporre nel rispetto dei principi procedurali previsti dalla presente Parte Speciale e dalla Parte Speciale B del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CON POTENZIALE RILEVANZA **INDIRETTA**

La presenza di protocolli specifici applicati negli ambiti della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente risulta essere un presidio adeguato ad impedire la realizzazione di reati e contravvenzioni da parte di SIMEVIGNUDA.

Ne consegue che la probabilità che si realizzi un profitto dalla commissione degli stessi è piuttosto bassa.

Nell'ipotesi eventualmente più probabile, il profitto in questione potrebbe astrattamente configurarsi come un risparmio indebito, operato attraverso il mancato rispetto delle normative vigenti, come nel caso della mancata concessione dei DPI più tecnologicamente performanti per la sicurezza dei lavoratori, a fronte di economie di spesa.

In ogni caso, stante la rilevanza indiretta di detti ambiti, si ritiene che il rispetto della normativa in materia ambientale e sulla sicurezza sul lavoro sia sufficiente ad evitare che il risparmio eventualmente ottenuto dalla mancata *compliance* possa essere ritenuto un profitto indebito e che, in ultima istanza, per quanto di interesse per la presente Parte Speciale, lo stesso rilevi nell'integrazione della fattispecie di autoriciclaggio ove la somma risparmiata sia investita in attività della Società.

Devono, quindi, ritenersi richiamate le Parti Speciali in materia di ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

PARTE SPECIALE
M
REATI TRIBUTARI

**TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE EX D. LGS. N. 231/2001
REATI TRIBUTARI**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

ART. 3, D.LGS. 74/2000

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

ART. 8, Comma 1, D.LGS. 74/2000

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI**ART. 10 D.LGS. 74/2000**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE**ART. 11 D.LGS. 74/2000**

1. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
2. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

DICHIARAZIONE INFEDELE

ART. 4 D.LGS. N. 74/2000

1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai*

fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

OMESSA DICHIARAZIONE

ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

INDEBITA COMPENSAZIONE

ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

1. *E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

2. *E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro*

Premessa

La portata dell'introduzione dei reati tributari sta nella numerosità delle attività sensibili che in maniera diretta o strumentale possono potenzialmente essere volte alla commissione di tali illeciti.

Di seguito, l'identificazione delle principali aree di attività a rischio di reato così come emerse in fase di *risk assessment*, nonché l'indicazione dei principi procedurali e dei protocolli operativi da attuare e/o rafforzare al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati in questione.

Potenziali aree di attività di rischio

Nell'ambito delle attività della Fondazione, le aree di rischio di commissione di uno dei reati previsti dalla presente Parte Speciale possono essere:

Attività dirette: attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione di reati tributari (es. predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES e IVA, etc.).

Attività strumentali di 1° livello: attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più dei reati tributari presupposto (es. gestione della contabilità, tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili, etc.).

Attività strumentali di 2° livello: attività sensibili svolte nell'ambito di processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (es. ricerca/selezione e qualifica fornitore, gestione acquisti di beni e servizi, gestione delle note spese, etc.).

Possibili condotte illecite

Attività dirette: personale della Fondazione potrebbe registrare dati non

veritieri al fine di evadere le imposte.

Attività strumentali di 1° livello: i) personale della Fondazione potrebbe distruggere o occultare scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte; ii) personale della Fondazione contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Attività strumentali di 2° livello: i) personale della Fondazione, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, potrebbe qualificare controparti fittizie (ad esempio società cartiere che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti", ii) personale della Fondazione potrebbe stipulare contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte iii) personale della Fondazione potrebbe mettere a rimborso e richiedere deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte.

Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà della Fondazione

Preliminarmente, si evidenzia che la Fondazione adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati fiscali.

Inoltre, taluni principi di comportamento indicati nella Parti Speciali B, C, I e L del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio dei reati oggetto della presente sezione: **le linee guida di acquisto dei beni e/o dei servizi, la procedura di**

selezione del personale, la formalizzazione di un sistema di deleghe e procure, il protocollo di legalità elaborato sulla base delle Linee Guida dell'ANAC (per citare le principali).

Al fine poi di garantire il più possibile la prevenzione (*rectius* la riduzione massima) del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare le fattispecie contemplate nella presente parte speciale, si indicano di seguito i presidi di controllo interno che potranno essere recepiti e formalizzati all'interno di una policy fiscale da implementare:

- **selezione del contraente e valutazione delle offerte secondo criteri predeterminati e validi** (per prevenire l'instaurazione di rapporti commerciali fittizi);
- stipula per iscritto dei contratti e apposizione delle doppia firma (per avere maggior controllo sull'effettività della prestazione negoziale): in base a tale procedura nel contratto dovranno essere definite le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo, e il rapporto contrattuale dovrà essere supportato da uno standard documentale minimo (documentazione di supporto, ordinativi, evidenze di comunicazioni ecc.) il quale dovrà essere archiviato e conservato, la previsione di diversi livelli autorizzativi tende poi a sottrarre la stipula di contratti ad iniziative individuali, che sfuggono a forme di controllo e supervisione;
- **identificazione di una funzione di controllo rispetto allo svolgimento della prestazione e alla congruità del prezzo corrisposto**: questo presidio serve per verificare la congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi per il quale è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa;
- **segregazione di funzioni e controllo dei flussi di pagamento**: tale procedura prevede l'individuazione preventiva dei soggetti aziendali

autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie dell'ente e che siano in grado di disporre i pagamenti; essa prevede altresì un'attività di controllo finalizzata ad accertare che all'emissione di documenti contabili corrisponda un'effettiva uscita monetaria; infine la procedura prevede che l'esecuzione del pagamento sia subordinata all'autorizzazione da parte di un'apposita funzione che preliminarmente verifichi il rispetto delle procedure elencate;

- inserire **misure di controllo rafforzate per casi critici** (si pensi al caso di rapporti con soggetti residenti in paesi non *white list* in materia di informazione fiscale).

Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari Responsabili delle Aree interessate dalla presente Parte Speciale.

Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE

N

**DELITTI IN MATERIA DI
STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAL
CONTANTE**

Premessa

La presente Parte Speciale viene inserita a seguito della modifica normativa operata dal D. Lgs 184/2021, il quale ha recepito le disposizioni europee in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante. L'intervento del legislatore ha comportato sia la modifica di una fattispecie esistente, sia l'addizione di una fattispecie inedita nel Codice penale. Allo stesso tempo, il medesimo decreto ha provveduto ad inserire nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa da reato degli enti i due reati.

Preme specificate che assieme a detti articoli è altresì stata introdotta una precisazione inserita nel testo dell'art. 640 ter c.p. che disciplina la frode informatica, il quale punisce espressamente, e più gravemente, la frode informatica se "il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Pertanto, il D. Lgs. 231/2001 all'articolo 25 *octies.1*, prevede la responsabilità amministrativa di società ed enti per i reati di:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX ART. 25 *OCTIES.1* D. LGS. N. 231/2001 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti(art. 25*octies.1* D. Lgs. n. 231/2001)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 25octies.1 D. Lgs. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 493 ter c.p.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

**DETEZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI
INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Art. 493 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE

Art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

Breve disamina dei reati presupposto

In buona sostanza, queste norme sanzionano l'utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento virtuale (come carte di credito o valute virtuali) e tutte le attività che permettono o favoriscono la commissione di reati aventi ad oggetto detti strumenti, effettuati con programmi, codici ed apparecchiature a ciò preposte o modificate per detto uso.

La normativa europea dalla quale discendono le fattispecie di reato in oggetto individua la definizione di valuta virtuale, a volte nota anche come *criptovaluta*, in maniera ampia, riferendosi ad *“ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o ad una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”*.

Per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p., la frode informatica, si rinvia a quanto previsto nella parte speciale in materia di reati informatici e di reati contro la pubblica amministrazione.

Individuazione delle aree “sensibili”

La categoria di reati di cui alla presente parte speciale può astrattamente essere riferita alle attività svolte da SIMEVIGNUDA, in quanto connessa alle operazioni di pagamento ed in generale di trasferimenti monetari eseguite con strumenti virtuali. Ad ogni modo, l'integrazione delle condotte sanzionate è connotata da un rischio basso.

Sono potenzialmente a rischio le attività connesse alla gestione delle risorse economiche e del sistema informatico (IT). Il rischio appare tuttavia generalizzato – ad esempio in relazione alla possibile creazione ed utilizzo di strumenti di pagamento virtuali falsi e si estende anche ad eventuali transazioni effettuate con carta di credito utilizzata in modo indebito.

Principi generali di comportamento

Pur ribadendo che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale appare piuttosto basso, si ritiene opportuno indicare alcuni criteri di massima da rispettare ai fini di una ulteriore minimizzazione:

in linea generale, si prescrive che tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di governance e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da SIMEVIGNUDA.

In particolare, i Destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001 sono tenuti a:

- a) rispettare le politiche in materia di utilizzo e di gestione degli strumenti informatici;
- b) mantenere riservate e custodire le password o i codici di accesso agli strumenti informatici aziendali e accedere esclusivamente ai siti autorizzati;
- c) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per ragioni riguardanti la mansione svolta;
- d) eseguire pagamenti solo se gli stessi sono stati autorizzati e solo nei modi previsti dalle disposizioni contrattuali ed in generale secondo le procedure adottate dalla Società per pagamenti e cassa;
- e) garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite con le carte di credito aziendali eventualmente in dotazione al personale;
- f) conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati con strumenti virtuali per garantire la tracciabilità e la genuinità delle operazioni.

Allo stesso modo, ai Destinatari è fatto divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231 nonché le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate.

- b) elaborare mezzi di pagamento virtuali fraudolenti o che consentano di realizzare reati contro la fede pubblica o il patrimonio;
- c) produrre, mettere in qualsiasi modo a disposizione apparecchiature, dispositivi o altri programmi che consentano l'elaborazione fraudolenta di pagamenti elettronici o modificare detti programmi o dispositivi per renderli atti a tale condotta;
- d) disattivare i controlli e le limitazioni d'uso attivati a protezione dei sistemi informativi;
- e) rimuovere il software antivirus installato sulle dotazioni informatiche in uso.

Attività ispettiva e di impulso dell'OdV

Fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale del Modello sul sistema disciplinare e sull'OdV, compiti ulteriori di codesto organo sono:

- d) la sollecitazione all'adozione di procedure, qualora risultino necessarie, o alla modifica delle procedure già esistenti, qualora dai controlli esse non dovessero risultare idonee a prevenire adeguatamente il rischio di commissione del reato;
- e) la verifica periodica sull'effettiva attuazione delle procedure. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento e l'OdV.